

Modello di Organizzazione, Gestione e controllo

(IN ATTUAZIONE DEL D. LGS N. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)

MAX MARKET SRLU

ELENCO DELLE MODIFICHE	DATA DI APPROVAZIONE DELL'AMMINISTRATORE U. 18.05.2021	MOTIVO DELLE MODIFICHE

INDICE

PARTE GENERALE	9
Premessa	10
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	11
1.1 Premessa	11
1.2 Destinatari	11
1.3 Oggetto della normativa	12
1.4 Il sistema sanzionatorio	13
2. Le Linee Guida di Confindustria	15
3. MaxMarket Srl e Gruppo	17
3.1 Descrizione della Società	17
3.2 La scelta di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	17
3.3 Prevenzione per la non configurabilità di una responsabilità da reato di gruppo	18
3.4 L'adozione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato nel contesto dei gruppi	19
4. Individuazione degli ambiti aziendali esposti al rischio di eventi previsti dal D. Lgs 231/2001 e conseguente determinazione dei rischi rilevanti	19
5. Attività sensibili	19
6. Rapporti tra Modello e Codice Etico	20
7. Struttura dell'Organizzazione	20
7.1 La Governance e MOGC	21
7.2 Definizione di responsabilità, unità organizzativa	21
7.3 Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa	21
7.4 Prassi e procedure	22
8. Struttura di Controllo	23
8.1 Principi di Controllo Interno	23
8.2 Il sistema dei Controlli Interni	24
9. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi	24
9.1 Composizione e regole	24
9.2 Poteri e funzioni	25
9.3 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	26
9.4 Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza	27
9.5 Flusso informativo dall'Organismo di Vigilanza	27
10. Comunicazione e formazione sul Modello Organizzativo di Gestione e Controllo	28
10.1 Comunicazione	28
10.2 La Formazione	29
11. Aggiornamento del Modello	29
12 Riferimenti	29

PARTE SPECIALE	30
1. Premessa	31
2. Metodologia di analisi e pesatura dei rischi	32
2.1 La valutazione del “Danno” e della “Probabilità”	32
2.2 Gap Analysis, la valutazione dei controlli esistenti	33
2.3 Il ruolo della funzione	34
2.4. Sintesi dei risultati	34
3. Attività e processi organizzativi più sensibili al rischio	36
4. Funzioni e Posizioni organizzative sensibili	37
5. Procedure di controllo generali	38
6. Procedure di controllo specifici	39
7. A) Reati commessi nei rapporti con la PA	39
7.1 Elenco dei Reati	39
7.1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316 bis cp)	40
7.1.2 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316 ter c.p.)	40
7.1.3 Frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.)	40
7.1.4 Truffa (art 640 c.p.)	41
7.1.5 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)	41
7.1.6 Frode informatica (art. 640 ter c.p.)	41
7.1.7 Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	42
7.1.8 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	42
7.1.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	42
7.1.10 Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.)	43
7.1.11 Peculato (art. 314 c.p.)	43
7.1.12 Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)	43
7.1.13 Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)	43
7.1.14 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)	44
7.1.15 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)	44
7.1.16 Concussione (art. 317 c.p.)	44
7.1.17 Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)	44
7.1.18 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	44
7.1.19 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	44
7.1.20 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.)	44
7.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche	45
7.2.1 Possibili fattispecie di reato	45
7.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili	46
7.2.3 Funzioni o Posizioni organizzative sensibili	46

7.2.4	Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche	46
8. B)	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)	47
8.1	Elenco dei Reati	47
8.1.1	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)	47
8.1.2	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)	47
8.1.3	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)	48
8.1.4	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)	48
8.1.5	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)	49
8.1.6	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)	49
8.1.7	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)	49
8.1.8	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)	49
8.1.9	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)	49
8.1.10	Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)	50
8.1.11	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)	50
8.1.12	Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: art. 1, comma 11 D. Lg 105/2019	50
8.2	Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche	50
8.2.1	Possibili fattispecie di reato	50
8.2.2	Attività/Processi organizzativi sensibili	50
8.2.3	Funzioni o Posizioni organizzative sensibili	51
8.2.4	Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche	51
9. C)	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001)	51
9.1	Elenco dei Reati	51
9.1.1	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	51
9.1.2	Associazioni di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)	52
9.1.3	Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)	52
9.1.4	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)	53
9.1.5	Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope(art. 74 DPR 309/90)	53
9.1.6	Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)	54
9.2	Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche	54
9.2.1	Possibili fattispecie di reato	54
9.2.2	Attività/Processi organizzativi sensibili	54
9.2.3	Funzioni o Posizioni organizzative sensibili	54

9.2.4	Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche	54
10. D)	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001)	55
10.1	Elenco dei Reati	55
10.1.1	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	55
10.1.2	Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	55
10.1.3	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	55
10.1.4	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	55
10.1.5	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	55
10.1.6	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	56
10.1.7	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	56
10.1.8	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	56
10.1.9	Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	56
10.1.10	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	56
10.2	Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche	57
10.2.1	Possibili fattispecie di reato	57
10.2.2	Attività/Processi organizzativi sensibili	57
10.2.3	Funzioni o Posizioni organizzative sensibili	58
10.2.4	Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche	58
11. E)	Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del D. Lgs. 231/2001)	58
11.1	Elenco dei Reati	59
11.1.1	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	59
11.1.2	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)	59
11.1.3	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	59
11.1.4	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	59
11.1.5	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	59
11.1.6	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	59
11.1.7	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)	59
11.1.8	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- quater c.p.)	60
11.2	Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche	60
11.2.1	Possibili fattispecie di reato	60
11.2.2	Attività/Processi organizzativi sensibili	60

11.2.3	Funzioni o Posizioni organizzative sensibili	60
11.2.4	Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche	61
12 F)	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)	61
12.1	Elenco dei Reati	61
12.1.1	False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)	61
12.1.2	Fatti di lieve entità (art 2621 bis c.c.)	62
12.1.3	Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	62
12.1.4	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	63
12.1.5	Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)	63
12.1.6	Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	63
12.1.7	Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)	64
12.1.8	Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)	64
12.1.9	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	64
12.1.10	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	65
12.1.11	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	65
12.1.12	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1, c.c.)	65
12.1.13	Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)	66
12.1.14	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	66
12.1.15	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)	66
12.2	Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche	67
12.2.1	Possibili fattispecie di reato	67
12.2.2	Attività/Processi organizzativi sensibili	67
12.2.3	Funzioni o Posizioni organizzative sensibili	67
11.2.4	Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche	68
13 G)	Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies, D. Lgs. 231/01)	68
13.1	Elenco dei Reati	68
13.1.1	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)	68
13.1.2	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)	68
13.2	Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche	69
14 H)	Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)	69
14.1	Elenco dei Reati	70
14.1.1	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	70
14.1.2	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	70
14.2	Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche	71
15 I)	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001)	74
15.1	Elenco dei Reati	75

15.1.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)	75
15.1.2 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)	75
15.1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)	75
15.1.4 Autoriciclaggio (art. 648 ter 1., c. p.)	75
15.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche	76
15.2.1 Possibili fattispecie di reato	76
15.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili	76
15.2.3 Funzioni o Posizioni organizzative sensibili	77
15.2.4 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche	77
16. L) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001)	77
16.1 Elenco dei Reati	77
16.1.1 Art. 171, co. 1, lett. a-bis), Legge 22 aprile 1941, n. 633	77
16.1.2 Art. 171, co. 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633	77
16.1.3 Art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633	78
16.1.4 Art. 171 ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633	78
16.1.5 Art. 171 septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633	79
16.1.6 Art. 171 octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633	80
16.1.7 Art. 174 quinquies, Legge 22 aprile 1941, n. 633	80
16.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche	80
16.2.1 Possibili fattispecie di reato	80
16.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili	81
16.2.3 Funzioni o Posizioni organizzative sensibili	81
16.2.4 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche	81
17. M) Altri reati (art. 25 quater, quater 1, sexies, decies, undecies, del D. Lgs. 231/2001)	81
17.1.1 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico(art. 25 quater del D. Lgs. 231/01)	82
17.1.1.1 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)	82
17.1.1.2 Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)	82
17.1.1.3 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)	82
17.1.1.4 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale(art.270-quinquiesc.p.)	82
17.1.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche	82
17.2.1 Il reato riguardante pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del D. Lgs. 231/01)	83
17.2.1 Il delitto riguardante l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D. Lgs. 231/01)	83
17.2.1.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)	83

17.2.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche	83
17.3.1 Reati ambientali (art. 25 undecies, D.lgs. 231/01, aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011 e successivamente aggiornato dalla legge 68/2015).	83
17.3.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche	85
17.4.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies, D.lgs. 231/01, introdotto dal D.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012).....	86
17.4.1.1 Impiego di lavoratori irregolari – art 22, comma 12, 12 bis, D. lgs 286/1998	86
17.4.1.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art 12, commi 3, 3 bis e 3 ter D. Lgs 286/1998	86
17.4.1.3 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art 12, comma 5 D. Lgs 286/1998	86
17.4.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche	87
18. N) Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies D. Lgs 231/2001)	87
18.1 Elenco dei Reati	87
18.1.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2 bis D.lgs. 74/2000)	87
18.1.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000).....	88
18.1.3 Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs 74/2000).....	88
18.1.4 Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs 74/2000).....	89
18.1.5 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000)	89
18.1.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. lgs. 74/2000).....	89
18.1.7 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)	89
18.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche	90

PARTE GENERALE



PARTE GENERALE

Premessa

La struttura del manuale

Il presente manuale, predisposto e adottato dalla società MaxMarket Srlu (di seguito anche la **Società o MAX o MaxMarket**) si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

La scelta di articolare in un documento “centrale” e in una serie di allegati risponde all’esigenza di un più efficiente aggiornamento (invero i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi.

Nel dettaglio il manuale si presenta composto da:

- il **Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo** contenente una:
 - Parte generale;
 - Parte speciale;
- Allegato 1: Organigramma aziendale (OMISSIS);
- Allegato 2 Elenco reati presupposto
- Allegato 3: Risk Assessment (OMISSIS);
- Allegato 4: Sistema disciplinare;
- Allegato 5: Codice Etico;
- Allegato 6: Regolamento dell’OdV (OMISSIS);
- Allegato 7: Procedure e Modulistica (OMISSIS).

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1 Premessa

Il Decreto Legislativo n. 231, dell'8 giugno 2001 (di seguito anche il "**Decreto**") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche per determinati illeciti amministrativi dipendenti da reato e che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nell'interesse o a vantaggio della società. Pertanto, qualora un soggetto commetta nell'interesse o a vantaggio di una società un determinato reato, dallo stesso discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.

Nel Decreto vengono indicati tassativamente i reati per i quali è connessa la responsabilità amministrativa dell'Ente nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (di seguito anche i "**Reati**").

1.2 Destinatari

All'art. 1, comma 2, del Decreto, vengono individuati i destinatari della normativa ovvero:

- Enti forniti di responsabilità giuridica;
- Società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Al contrario restano esclusi dalla disciplina (art 1, comma 3):

- Lo Stato;
- Gli Enti pubblici territoriali;
- Gli altri Enti pubblici non economici;
- Gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Max Market Srlu quale ente provvisto di personalità giuridica, rientra tra quei soggetti che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione.

La **Società**, a seguito di una scelta politica del Gruppo e in adesione ai recenti approdi giurisprudenziali, nonché alle "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*" elaborate da Confindustria, ha deciso di adottare un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "**MOGC**" o "**Modello 231**"), in ottemperanza a quanto sancito dal D. Lgs 231/2001, finalizzato a prevenire la commissione dei **Reati** e, dunque, anche al sorgere della responsabilità amministrativa dell'ente.

L'Amministratore Unico della Società. ha, pertanto, approvato, la versione 00 di un autonomo **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** ed ha predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001 un proprio **Codice Etico** (oltre al Codice Etico di Gruppo)

In tal modo, la società Max Market ha adottato un proprio codice di comportamento, ha accolto i principi comuni del sistema disciplinare e processato protocolli attuativi del Gruppo che, dovranno altresì, essere autonomamente implementati al proprio interno, e ciò anche in ragione del vigente contratto di affiliazione commerciale che la lega alla società CDS S.p.A.

Inoltre, la Società si è dotata di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati dal citato Decreto da parte dei soggetti cosiddetti "apicali" e da quelli sottoposti alla loro vigilanza.

1.3 Oggetto della normativa

Il D. Lgs 231/2001 risulta essere un provvedimento fortemente innovativo per l'ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune importanti Convenzioni Internazionali e Direttive dell'Unione Europea. Inoltre rappresenta il superamento del tradizionale principio "*Societas delinquere non potest*". Ossia, con il Decreto e le sue successive integrazioni normative – che hanno comportato l'ampliamento del novero dei reati ricompresi nell'ambito di operatività della norma in esame – ha trovato attuazione il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente ed in modo diretto dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio.

Il Decreto consente, tuttavia, all'Ente, nel caso in cui esso dimostri la sua assoluta estraneità ai fatti criminosi, di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il c.d. "**scudo protettivo**") in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal Decreto, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità dell'Ente ai fatti criminosi va comprovata attraverso la dimostrazione della funzionalità di un complesso di norme organizzative e di condotta (il c.d. "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo") idonee a prevenire la commissione degli illeciti *de quo*.

Il Modello, in linea teorica e generale, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato previsto nel Decreto sia stato commesso da persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i c.d. "**soggetti apicali**"), l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- sia stato affidato a un organismo dell'Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) - quale organo di controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Sono previsti due diversi tipi di relazioni che "collegano" la società nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato e/o l'autore del reato medesimo. Infatti, l'art. 5, comma 1, richiama i soggetti in posizione apicale ovvero a "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'Ente*". Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale. Mentre, il comma 2, del

medesimo articolo richiama le “*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*” ovvero i c.d. **soggetti in posizione subordinata**.

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all’azienda medesima. Invero, l’art. 6 depone a carico dell’Ente l’onere di provare l’avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l’autore del reato sia persona posta in posizione c.d. “apicale”. Diversamente, si ritiene – sulla base dell’interpretazione letterale della norma – che nel caso in cui l’autore del reato sia sottoposto all’altrui direzione o vigilanza l’onere probatorio spetti al Pubblico Ministero.

Fermo restando il dettato normativo di cui all’art. 5 e la relativa prassi applicativa, nel caso di specie è possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell’organigramma aziendale, accessibile a tutti i dipendenti di Max Market.

Infine, è necessario sottolineare che la responsabilità dell’Ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti sopra individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma risulta circoscritta alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

1.4 Il sistema sanzionatorio

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, previste dall’art. 9 del D. Lgs 231/2001, sono le seguenti:

- a. La sanzione pecuniaria;
- b. Le sanzioni interdittive;
- c. La confisca;
- d. La pubblicazione della sentenza.

a) La sanzione pecuniaria è comminata dal giudice penale tenendo conto della gravità dell’illecito e del grado di responsabilità dell’Ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. La sanzione è espressa in quote, il cui valore singolo va da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 1.549.000. Il numero delle quote applicate variano in funzione del grado di colpevolezza dell’Ente. L’entità della singola quota, inoltre, è determinata in relazione alla realtà economico-produttiva dell’Ente sanzionato.

b) Le sanzioni interdittive sono previste “*nei casi di particolare gravità*” e sono applicabili esclusivamente se ricorre almeno uno delle seguenti condizioni:

- l’Ente ha tratto un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti in posizione subordinata qualora la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste sono:

- L’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- La sospensione o la revoca delle autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

- Il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- Il commissariamento (art. 15 D. Lgs 231/01) in sostituzione dell'applicazione di sanzione interdittiva che comporti l'interruzione dell'attività dell'Ente.

In caso di delitto tentato, le sanzioni non sono applicate se la società impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. Inoltre, si precisa che le sanzioni interdittive, applicabili anche in via cautelare, possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. In caso di condanna a tre sanzioni interdittive nell'arco di sette anni, il giudice potrà disporre la chiusura definitiva dell'Ente.

2. Le Linee Guida di Confindustria

A partire dal 2002, Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero competente le “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo” ai sensi del D. Lgs 231/2001, ove vengono individuati dei passi operativi che l’Ente potrà compiere al fine di attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal Decreto stesso. Nello specifico vengono descritte le seguenti attività:

- ✓ mappatura delle aree aziendali a rischio e dei reati rilevanti. Occorre individuare le fattispecie di reato rilevanti per l’Ente e parallelamente le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività svolte, possano essere interessate da eventuali casistiche di reato.
- ✓ analisi dei rischi potenziali. Occorre individuare le possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali mappate non solo per una corretta progettazione delle misure preventive ma anche per condurre ad una rappresentazione, il più possibile completa, di come le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l’azienda.
- ✓ Valutazione, costruzione, adeguamento del sistema di controlli preventivi. Il sistema dei controlli preventivi deve essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati possano essere ridotti ad un “livello accettabile” ossia vengano progettati dei “specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire” così come definiti dal Decreto. Le componenti di un sistema di controllo preventivo possono essere molteplici, si riportano di seguito alcuni dei principali elementi di controllo:
 - Codice Etico o di Comportamento ove vengono individuati i valori primari aziendali cui l’impresa intende conformarsi;
 - Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
 - Sistemi informativi tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevenendo gli opportuni punti di controllo. Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento della “segregazione delle funzioni”;
 - Sistema autorizzativo che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l’esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
 - Sistema di controllo di gestione al fine di evidenziare tempestivamente le situazioni di criticità;
 - Sistema di comunicazione e formazione del personale, quale garanzia del buon funzionamento del Modello.
- ✓ Nomina di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e al quale viene affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, mediante verifiche periodiche. Inoltre, gli viene affidato il compito di curarne l’aggiornamento dinnanzi al verificarsi di significative violazioni ovvero quando siano intervenuti mutamenti normativi, di organizzazione o di attività.
- ✓ Previsione di specifici obblighi informativi nei confronti dell’OdV sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio.
- ✓ Previsione di specifici obblighi informativi da parte dell’OdV verso i vertici aziendali e gli organi di controllo.
- ✓ Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure prescritte dal Modello.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

- Segregazioni delle funzioni;
- Reportistica dei controlli.

Nella predisposizione del Modello, la Società ha tenuto conto, oltre alle prescrizioni contenute nel Decreto, anche delle Linee Guida di Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia.

3. MaxMarket Srlu e Gruppo

3.1 Descrizione della Società

Max Market Srlu è una società appartenente al Gruppo. che è costituito da società collegate, controllate e partecipate.

OMISSIS

Pertanto, nella costruzione del proprio MOGC la Società ha adottato procedure e protocolli che, nel rispetto dei principi e delle direttive condivise, siano autonomamente implementati anche all'interno delle singole società che partecipano ai processi operativi del Gruppo.

La Società possiede un totale di nr. 25 Punti di Vendita che in base al contratto di affiliazione con CDS SpA utilizza le seguenti insegne:

- Famila: per un totale di nr 3 Punti di Vendita;
- Centesimo: per un totale di nr22 Punti di Vendita.

Inoltre, possiede la gestione di nr 2 punti di vendita ad insegna "Upim" in forza di un contratto di franchising con il Gruppo OVS.

OMISSIS

3.2 La scelta di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

La scelta di provvedere alla predisposizione e adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nasce in primis dal fatto che:

- fornisce indicazioni sui contenuti del Decreto, che come affermato precedentemente introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, dai propri esponenti ovvero dai propri dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di Max Market, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso.

Inoltre, con l'ausilio del MOGC, MAX propone di:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni del Decreto, in un illecito passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi della Società (laddove quest'ultima ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se quest'ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti contrari a disposizione di legge sono condannati da MAX in quanto anche contrari ai principi sui quali la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;

- consentire azioni di monitoraggio e controllo interno, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al rischio, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Quanto sopra evidenziato risulta fattibile in quanto il MOGC ha per oggetto:

- i contenuti del D. Lgs 231/2001 ovvero l'identificazione dei reati e dei soggetti interessati;
- l'individuazione e la valutazione delle aree di attività più esposte alle conseguenze giuridiche previste dal Decreto;
- il modello di organizzazione e gestione a tutela della Società;
- i principi e requisiti del sistema dei controlli;
- l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- le modalità di comunicazione e formazione;
- il sistema disciplinare.

Infine, devono essere presi in considerazione i contenuti dello Statuto, i principi di gestione e amministrazione e la struttura organizzativa stessa oltre e fare riferimento al sistema di controllo interno in essere.

3.3 Prevenzione per la non configurabilità di una responsabilità da reato di gruppo

La Società al fine di non incorrere ad una responsabilità di Gruppo ha cercato di attuare diverse misure su tutti i fronti, non solo intervenendo sullo stesso Modello 231 ma cercando di rendere il più possibile distinte e indipendenti le personalità giuridiche appartenenti al Gruppo.

Invero, non può essere individuata una posizione di garanzia in capo ai vertici della *holding* e/o capogruppo relativamente all'impedimento della commissione di illeciti nell'ambito delle società controllate. Ma al contrario la *holding* e/o la controllante potranno essere ritenute responsabili per il reato commesso nell'attività delle controllate qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nel proprio interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante (Cass., V sez. pen. Sent. n. 24583 del 2011) e provato in maniera concreta e specifica.

Inoltre, al fine di legittimare un'affermazione di responsabilità amministrativa in capo alla società capogruppo o altra società appartenente al medesimo gruppo, non è sufficiente *“un generico riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale interesse di gruppo”*, ma è necessario che alla *“consumazione del presupposto concorra almeno una persona fisica che agisca per conto della holding stessa o dell'altra società facente parte del gruppo, perseguendo anche l'interesse di queste ultime”* (Cass. Sent. 52316/2016).

3.4 L'adozione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato nel contesto dei gruppi

Alla luce di quanto riportato nel paragrafo precedente al fine di bilanciare: da un lato, l'autonomia delle singole società e, dall'altro, l'esigenza di promuovere una politica di gruppo anche nella lotta alla criminalità di impresa, il Gruppo Romano ha definito quanto segue:

- ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del Decreto 231, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio Modello organizzativo;
- la predisposizione e l'attuazione tra le società del Gruppo di un unico Codice Etico (oltre alla predisposizione di un proprio Codice) contenente i principi e valori comuni e condivisi dal Gruppo;
- la predisposizione di protocolli operativi concepiti in vista di un miglior coordinamento interno al Gruppo e tenendo conto degli specifici profili relativi all'attività svolta dalle varie società;
- lo sviluppo di specifiche policies di Gruppo.

4. Individuazione degli ambiti aziendali esposti al rischio di eventi previsti dal D. Lgs 231/2001 e conseguente determinazione dei rischi rilevanti

E' stato nominato un consulente esterno al quale è stato affidato il compito di analizzare il contesto, identificare gli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal decreto e determinare l'entità dei rischi rilevanti.

in particolare il gruppo di lavoro ha:

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- predisposto una apposita mappa delle aree di potenziale "rischio 231";
- valutato l'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi (organi societari e organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e poteri di spesa, procedure e principi comportamentali);
- identificato i principi ed i requisiti del sistema dei controlli;
- valutato il "rischio 231" lordo, in base al reato, alla probabilità di accadimento e al suo peso.

5. Attività sensibili

Con specifico riferimento alla realtà di MAX, è astrattamente ipotizzabile la commissione solo di alcune categorie di reati richiamati dal D. Lgs 231/01 ed in particolare nel corso dell'analisi dei rischi sono state

individuare quelle categorie di reati (o singoli reati) i quali risultano concretamente non applicabili in funzione o della tipologia di Ente o dell'attività svolta.

La parte speciale del Modello fornisce completa indicazione dei reati non configurabili e delle relative motivazioni, così come di quelli configurabili con l'analisi delle concrete modalità di realizzazione. In concreto le Attività Sensibili sono riconducibili a categorie di operazioni descritte nelle specifiche Parti Speciali del presente Modello cui si rinvia per completezza ed organicità di trattazione. Qualora non fossero descritte specifiche parti speciali per tipologia di reato prevista dal D.lgs. n. 231/01 e s.m.i. ciò significa che le fattispecie di reato ivi contemplate non sono neppure astrattamente riconducibili all'operatività della Società ovvero di improbabile accadimento.

L'Organismo di Vigilanza individuerà di volta in volta le attività che, a seconda dell'evoluzione legislativa e/o di mutamenti nelle attività svolte dalla Società, dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi rilevanti, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

6. Rapporti tra Modello e Codice Etico

I comportamenti tenuti da tutto il personale della Società (di seguito anche **"Dipendenti"**), dai Responsabili di Funzione e da coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società (di seguito anche **"Consulenti"** o **"Professionisti"**) nonché dalle altre controparti contrattuali della Società, quali, ad esempio, **"Partner"** devono essere conformi alle regole di condotta previste nel Modello (di seguito le **"Regole di Condotta"**), finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

Le Regole di Condotta contenute nel presente Modello si integrano non solo con quelle del Codice Etico di Gruppo ma anche in riferimento al Codice adottato dalla Società (così come descritto in Premessa).

Va comunque precisato che il Modello e il Codice Etico (di Gruppo e della Società), seppur complementari, hanno una portata diversa; in particolare:

- A. il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale, ed ha lo scopo di esprimere principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi sociali, Consulenti/Professionisti e Partners;
- B. il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reato, ed ha lo scopo di consentire alla Società di usufruire dell'esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

Il periodico aggiornamento del Modello è "stimolato" dall'Organismo di Vigilanza. Tale Organismo opera sulla base della "mappa dei rischi" in essere, rileva la situazione effettiva, misura i *gap* esistenti tra la prima e la seconda e richiede l'aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggio e proposizione e sul loro andamento ed esito, l'Organismo di Vigilanza informa e relaziona all'Amministratore Unico almeno una volta l'anno.

7. Struttura dell'Organizzazione

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in sintesi, dai seguenti principi:

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, oltre delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta;
- predisposizione di procedure dettagliate che permettono in controllo continuo.

In considerazione del quadro che emerge dall'analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui MAX è dotata. Se ne riporta l'articolazione nei successivi paragrafi.

7.1 La Governance e MOGC

La Governance adottata è disciplinata dallo Statuto e risulta coerente con quanto prescritto dalle leggi vigenti.

Il Modello 231 e ogni suo aggiornamento, modifica, integrazione e variazione devono essere approvate dall'Amministratore Unico.

Ma viene prevista anche la possibilità di gestione di determinate aree aziendali secondo un sistema di deleghe e procure affidando, ai Direttori e/o Procuratori poteri di rappresentanza della Società verso l'esterno con riferimento alla funzione di competenza.

Le procure e/o le deleghe permettono - nell'ambito della funzione di competenza- al procuratore/delegato di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni esclusi quelli che la legge riserva tassativamente alla competenza dell'Amministratore Unico ed in ogni caso nei limiti delle deleghe e procure conferite.

7.2 Definizione di responsabilità, unità organizzativa

L'Organigramma fornisce indicazioni riguardo alla struttura della Società e alla collocazione organizzativa del personale dipendente. Inoltre, consente anche di specificare l'articolazione di obiettivi e di responsabilità assegnate.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività. E' compito dei vari Responsabili di funzione mantenere sempre aggiornato l'organigramma e i documenti ad esso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati nel rispetto della struttura della Società.

7.3 Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa

Sulla base delle necessità operative della Società, lo schema dei poteri e delle deleghe è approvato dall'Amministratore Unico. Ai fini del Decreto Legislativo 231/2001 si precisa che la procura è condizione necessaria ma non sufficiente per considerare il procuratore "soggetto apicale".

In riferimento al sistema di deleghe e procure e del loro funzionamento, si precisa che il loro conferimento avviene in ragione delle esigenze operative e in particolare al fine di snellire ed efficientare l'attività aziendale. I requisiti essenziali di tale sistema risultano essere i seguenti:

- tutti coloro (compresi anche i dipendenti o consulenti/professionisti esterni) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. e le Autorità di Vigilanza, devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;
- ogni procura, per una maggiore efficienza, è riferita ad una singola persona in quanto in occasione di variazioni (cambiamento di ruolo del procuratore, revoche, mutamenti organizzativi, ecc.) comporta una semplice modifica formale della procura sulla quale incidono suddette variazioni;
- le deleghe devono associare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma, ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi intervenuti nella Società;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e univoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto a cui il delegato riporta;
- la delega di responsabilità deve essere sempre intesa come nominativa e temporale;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

il soggetto delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite.

7.4 Prassi e procedure

Max Market sta implementando un apparato essenziale di procedure scritte e di prassi operative che garantiscono il rispetto delle normative vigenti e degli adempimenti derivanti dalla sua condizione di Società. Prassi e procedure che mirano, da un lato, a regolare l'agire declinato nelle sue varie attività operative, dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

In tale modo si mira a garantire l'effettiva uniformità di comportamento all'interno della Società, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l'attività della stessa.

Ne consegue che tutti i dipendenti hanno l'obbligo di essere a conoscenza di tali prassi e norme procedurali interne e di rispettarle nell'esercizio dei compiti a loro assegnati.

Tutte le procedure si conformano ai seguenti principi:

- ricostruibilità del processo autorizzativo (accountability);
- attuazione del principio della separazione dei compiti (nessuno deve essere in grado di gestire una transazione completa);
- integrità delle registrazioni contabili sia nella fase di processamento che, successiva, di archiviazione;

- scelta trasparente, motivata e autorizzata dei dipendenti e dei collaboratori non dipendenti (fornitori, consulenti, professionisti esterni, etc.) basata su requisiti generali oggettivi e verificabili (competenza, professionalità, esperienza, onorabilità);
- compensi a dipendenti e a terzi congrui rispetto alle prestazioni rese (condizioni di mercato, tariffari) ed evidenza oggettiva della prestazione resa;
- sistemi premianti congrui e basati su targets ragionevoli;
- impiego e utilizzo di risorse finanziarie previsto entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budgets, piani finanziari, bilancio preventivo);
- tutte le uscite finanziarie devono essere documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

8. Struttura di Controllo

8.1 Principi di Controllo Interno

Le componenti del Modello Organizzativo devono essere integrate con il sistema di controllo interno che si basa sui seguenti principi:

- chiara assunzione di responsabilità. Principio in base al quale qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità. In generale si esegue un compito con più attenzione quando si sa di dover rendere conto di eventuali deviazioni da regole / procedure prefissate;
- separazione di compiti e/o funzioni. Principio per il quale l'autorizzazione ad effettuare una operazione deve essere sotto responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- adeguata autorizzazione per tutte le operazioni. Principio che può avere sia carattere generale (riferito ad un complesso omogeneo di attività aziendali), sia specifico (riferite a singole operazioni);
- adeguata e tempestiva documentazione e registrazione di operazioni, transazioni e azioni. Principio importante per poter procedere in ogni momento ad effettuare controlli che attestino le caratteristiche dell'operazione, le motivazioni e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte (svolti sia da persone dell'organizzazione ma estranei al processo, sia da persone esterne all'organizzazione).

Il controllo operativo (vale a dire sulle attività e sui processi dell'azienda) e contabile (vale a dire sulla registrazione degli accadimenti aziendali) può essere a posteriori o preventivo. Ai fini del decreto è di fondamentale importanza che:

- vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia);

- i controlli interni a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio della attività aziendale.

8.2 Il sistema dei Controlli Interni

La Società al fine di ottemperare alle prescrizioni dettate dal Decreto 231 ha previsto di adottare il seguente sistema dei Controlli Interni.

Organi di controllo: si segnalano, primi fra tutti, gli organismi di controllo previsti dal vigente Statuto e dal modello gestionale e aziendale a titolo esemplificativo si richiama il Sindaco Unico.

Controlli di primo livello: sono controlli tecnico-operativi sul corretto e regolare andamento delle attività, svolti dalle persone o dalle strutture che hanno la responsabilità dell'attività. Possono anche essere incorporati nelle procedure. Si possono esplicitare in:

- controlli informatici, segnalazioni di anomalie ed errori, blocco del flusso procedurale; sono inseriti nell'ambito di sistemi procedurali automatici che consentono la verifica immediata delle elaborazioni e dei dati da parte di chi sta effettuando i trattamenti;
- controlli diretti sulla supervisione delle attività e la loro conduzione in linea con le finalità aziendali.

Controlli di secondo livello: sono verifiche effettuate da unità diverse da quelle operative sul regolare espletamento delle attività e sul corretto rispetto delle procedure ed utilizzo delle deleghe. Anche tali controlli sono spesso disciplinati da apposite procedure e norme interne e si effettuano anche con sistemi informativi automatizzati. Sono controlli che rispondono al principio di separazione dei compiti. Rientrano in tale categoria anche l'attuazione della normativa sulla Privacy (GDPR 2016/679) che con il proprio modello e procedure permette un controllo sull'espletamento delle varie attività aziendali e/o l'attuazione della Legge 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Controlli di terzo livello: sono volti ad individuare andamenti anomali, violazione delle procedure e della regolamentazione e a valutare la funzionalità nel complessivo sistema dei controlli interni. Pur essendo controlli interni sono svolti da entità indipendenti (tipicamente il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza).

9. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi

9.1 Composizione e regole

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della Società dotato di autonomia, professionalità e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai fini di cui al punto precedente MAX istituisce un "Organismo di Vigilanza" (di seguito anche **OdV**) – regolato dalle disposizioni che seguono:

- l'Amministratore Unico nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità,

competenza, indipendenza e autonomia funzionale ed individua il Presidente al quale eventualmente delegare specifiche funzioni (ove sia presente un organismo collegiale);

- La delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche il compenso e la durata;
- I suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa. Il membro revocato o che rinunci all'incarico viene tempestivamente sostituito e resta in carica fino alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza in vigore al momento della sua nomina;
- L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Amministratore Unico ove non diversamente previsto.
- L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, da uno o più soggetti esterni, non appartenenti al personale o alle cariche esecutive/dirigenziali della Società, in possesso di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e in grado di assicurare la necessaria continuità d'azione; resta salva la facoltà dell'Amministratore Unico di nominare, con provvedimento motivato, quale componente dell'OdV, un soggetto interno della Società;
- L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo;
- Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dall'Amministratore Unico, su proposta dell'Organismo stesso;
- L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di darne informazione all'Amministratore Unico nel corso della riunione immediatamente successiva;
- I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività;
- L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Società;
- All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

Il compito di OdV potrà essere, ai sensi dall'articolo 6, comma 4-bis, del D.lgs. n. 231/01 attribuito al Collegio Sindacale della Società nel rispetto dell'articolo 2403 e ss del codice civile. In tal caso il Presidente del Collegio Sindacale sarà chiamato a svolgere tale compito anche in relazione alla funzione di OdV. Dovrà essere definito in ogni caso un compenso autonomo per la funzione di OdV oltre alla determinazione di uno specifico budget di spesa.

9.2 Poteri e funzioni

L'OdV, nel perseguimento della finalità di vigilanza sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento;
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai Responsabili di funzione della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, all'Amministratore Unico, al Collegio Sindacale o all'organo equivalente, e alla Società di Revisione (ove prevista);
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti/professionisti e rappresentanti esterni alla Società ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello: l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza è inserito nei singoli contratti;
- riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- può rivolgersi, dopo averne informato l'Amministratore Unico, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone all'Amministratore Unico le proposte di adozione di procedure sanzionatorie;
- sottopone il Modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dall'Amministratore Unico, tale Organismo ha la facoltà di stabilire apposite regole operative e adottare un proprio regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

Nella Parte Speciale del presente Modello vengono specificatamente dettagliati i compiti spettanti all'Organismo di Vigilanza.

9.3 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni ed i propri poteri secondo le modalità previste dal regolamento, predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità.

Il regolamento deve assicurare continuità ed efficacia all'azione dell'Organismo di Vigilanza; a tal fine il regolamento dovrà prevedere:

- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione;
- le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l'attuazione del Modello o per la responsabilità amministrativa della Società.

9.4 Flusso informativo all'Organismo di Vigilanza

Il personale della Società ed i collaboratori della stessa sono chiamati a denunciare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi condotta illecita rilevante ai sensi del Decreto 231 o qualsivoglia violazioni del presente modello organizzativo, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Al fine di incentivare le segnalazioni di cui sopra, la Società -nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, 2 ter e 2 quater, del D. lgs 231/01 (c.d. procedura **"Whistleblowing"**), garantisce adeguati meccanismi di tutela dei segnalanti. A tal uopo, la Società ha predisposto, innanzitutto, due canali di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza - quale organo terzo ed imparziale. Il primo canale prevede l'invio della segnalazione a mezzo del servizio postale all'indirizzo fisico: (email: _____). In questo caso la busta deve essere chiusa e con apposta la dicitura **"RISERVATA PERSONALE"** alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza".

Il secondo canale prevede invece la trasmissione all'OdV tramite e-mail all'indirizzo PEC indicato nella specifica procedura.

I canali di comunicazione sono adeguatamente resi noti alla popolazione aziendale e ai terzi interessati.

Risulta opportuno che le segnalazioni contengano la descrizione del fatto di cui si è venuti a conoscenza, il nominativo delle persone coinvolte, e ogni altro elemento ritenuto utile a ben circostanziare quanto denunciato.

L'OdV tratta in forma anonima la segnalazione e provvede a informare tempestivamente l'Alta Direzione del ricevimento della stessa.

Inoltre, trimestralmente, tramite l'apposito modulo, il personale, consulenti/professionisti e/o collaboratori devono comunicare all'OdV il riepilogo degli incontri tenuti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione.

Infine, oltre alle segnalazioni e/o comunicazioni sopra richiamate, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati "231";
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dall'Amministratore in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati "231";
- i rapporti preparati dai Responsabili di funzione nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto ai reati "231".

9.5 Flusso informativo dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza redige ogni anno, entro la data di approvazione del Bilancio, una Relazione sull'attività compiuta e la presenta all'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza, ogni volta ne ravvisi la necessità, può comunque effettuare segnalazioni all'Amministratore Unico e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello.

Le Relazioni Periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire all'Amministratore Unico le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere e/o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o sul presupposto del Modello e del Codice Etico;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

10. Comunicazione e formazione sul Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

Il Modello e i suoi allegati rispondono a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e sono finalizzati a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che generano, a fianco della responsabilità penale dei soggetti attivi, anche la responsabilità amministrativa della Società.

Per il Modello in particolare è prevista un'apposita sessione di informazione e formazione volta a rendere noti i contenuti del Decreto e i suoi impatti per tutti i dipendenti e consulenti/professionisti di MaxMarket Srlu. Le modalità di comunicazione e formazione sono impostati dalla Società e rientrano nell'ambito di appositi programmi di aggiornamento professionale.

10.1 Comunicazione

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in Società al momento della sua delibera di approvazione, attraverso:

- l'invio di una e-mail con breve introduzione al Decreto e riferimento al link della cartella aziendale condivisa dove scaricare il Modello e i relativi Allegati;
- invio a tutti i dipendenti già in organico di un modulo di integrazione contrattuale di dichiarazione di adesione al Modello da sottoscrivere e portare manualmente all'Ufficio del Personale entro 1 mese in modo da poter integrare il proprio fascicolo dipendente-aziendale.

Per i nuovi dipendenti:

- al momento dell'assunzione viene fornita spiegazione verbale circa l'adozione del Modello e dei suoi Allegati redatti ai sensi del D. Lgs 231/2001 e viene indicato il link della cartella aziendale condivisa dove scaricare il Modello e Allegati oltre a fornire spiegazione che l'adesione allo stesso è parte del contratto e che dovrà consultarlo e condividerlo mediante sottoscrizione su apposito Modulo.

Analoga procedura si applica ai rapporti di lavoro con stagisti collaboratori.

Per soggetti terzi:

- invio di una PEC contenente la manifestazione di volontà della Società di dotarsi di un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs 231/2001, e di conseguenza la necessità, a seconda dei casi, di integrare i rapporti in essere avvalendosi di clausole contrattuali richiamanti il Modello stesso.

10.2 La Formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, del Modello e delle regole di condotta è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dal possedere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

11. Aggiornamento del Modello

Successive modifiche, integrazioni e variazioni al presente Modello possono essere adottate dall'Amministratore Unico direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza. Tuttavia il Modello può essere aggiornato e modificato solamente previo parere dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello deve, inoltre, essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto aziendale, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza la sua eventuale inadeguatezza circa l'organizzazione, la gestione e il controllo adottate per garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I Responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, presentano, di concerto con l'amministrazione, un rapporto documentato all'Organismo di Vigilanza, che provvede di conseguenza a prenderlo ad incarico.

Gli Allegati, che costituiscono parte integrante del Modello, possono essere modificati, in ragione delle dinamiche organizzative, a cura della funzione aziendale competente e senza alcuna ripercussione sul Modello stesso, previo parere dell'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche apportate devono essere comunicate a tutte le risorse presenti in azienda con i supporti informativi o cartacei di volta in volta ritenute opportune ed efficienti dall'Amministratore Unico.

La presente versione del MOGC è aggiornata considerando tutte le modifiche introdotte nel testo del Decreto sino a quelle definite con:

- Legge n. 157 del 19 dicembre 2019;
- Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020.

12 Riferimenti

- Linee Guida Confindustria per la costruzione del Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001.
- Testo del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PARTE SPECIALE



1. Premessa

La presente parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 contiene l'analisi dei reati previsti dal cosiddetto "Catalogo 231" e la relativa valutazione dei rischi rispetto al contesto di MaxMarket Srl.

L'analisi dei rischi è stata svolta tenendo in considerazione diversi aspetti peculiari della Società quali:

- Natura giuridica (società a responsabilità limitata)
- Struttura organizzativa (organi societari, organigramma e struttura organizzativa)
- Sistema di deleghe e procure
- Sistema di regolamenti e di procedure in essere
- Livello di vigilanza e controllo in essere
- Sistema di contabilità adottato
- Rapporti con controllate e collegate.

Suddetta parte può essere suddivisa in due macroaree, ove la prima sarà dedicata alla metodologia adottata per l'analisi e pesatura dei rischi, mentre la seconda presenterà:

1. La descrizione della fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs 231/2001;
2. Eventuali ipotesi concrete delle modalità e delle forme attraverso cui tali reati potrebbero effettivamente verificarsi;
3. Individuazione delle aree e processi organizzativi più sensibili al rischio;
4. Analisi delle funzioni/posizioni più sensibili al rischio;
5. Indicazione dei eventuali protocolli/procedure/policy aziendali di controllo adottati per la prevenzione del rischio di reato.

Questi contenuti sono articolati in specifici capitoli, corrispondenti alle diverse fattispecie di reato previste dal Decreto

- Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Parte Speciale C – Delitti di criminalità organizzata;
- Parte Speciale D – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Parte Speciale E – Delitti contro l'industria e il commercio;
- Parte Speciale F – Reati Societari;
- Parte Speciale G – Delitti contro la personalità individuale;
- Parte Speciale H – Reati in materia di sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale I – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Parte Speciale L – Delitti in violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale M – Altri reati;
- Part Speciale N – Reati tributari.

2. Metodologia di analisi e pesatura dei rischi

La valutazione dei rischi è stata realizzata, sulla scorta anche delle Linee Guida predisposte da Confindustria individuando per ciascun reato previsto dal Catalogo, definendo per ciascuno di questi il rischio, l'attività o le attività sensibili e le funzioni aziendali sensibili alla commissione del reato.

La Società, ha scelto di iniziare la propria analisi dalla riorganizzazione dell'organigramma e dalla ricostruzione dei cicli aziendali effettuando una valutazione dei rischi annessi alle diverse aree aziendali finalizzata alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001.

2.1 La valutazione del "Danno" e della "Probabilità"

Per implementare il sistema di analisi del rischio (risk assessment), il punto di partenza è la valutazione dei due elementi dai quali scaturisce l'indice "rischio" per processo, ovvero la "Probabilità" e il "Danno".

Per valutare il "Danno" che un particolare reato può arrecare alla Società, si è operato partendo dal sistema sanzionatorio previsto dal Decreto ovvero dalle sanzioni pecuniarie e da quelle interdittive. Dall'analisi delle sanzioni si è valutato il "Danno" su una scala a 5 livelli ai quali viene assegnato un valore da 1 a 5 come segue:

DANNO	DESCRIZIONE
IRRILEVANTE	Sanzioni pecuniarie minime
BASSO	Sanzioni pecuniarie minime/medie
MEDIO	Sanzioni pecuniarie medie /sanzioni interdittive di natura amministrativa/cautelare
ALTO	Sanzioni pecuniarie medie/alte e sanzioni interdittive
ALTISSIMO	Sanzioni pecuniarie altissime- pubblicazione della sentenza – chiusura definitiva della società

Per quanto concerne la pesatura della Probabilità, si è fatto riferimento ai seguenti parametri giudicati particolarmente indicativi per la sua valutazione:

PARAMETRO	BREVE DEFINIZIONE	INNALZAMENTO DELLA PROBABILITÀ	DIMINUIZIONE DELLA PROBABILITÀ
Frequenza	Il parametro misura la frequenza di occorrenza dell'attività sensibile alla commissione dei reati.	L'attività viene svolta con alta frequenza all'interno dell'azienda	L'attività viene svolta con bassa frequenza / raramente all'interno dell'azienda

Rilevanza	Il parametro misura la rilevanza dell'attività/processo in relazione agli obiettivi di redditività/sviluppo/operatività dell'Azienda.	Il processo/attività a cui il rischio è correlato è rilevante per l'Azienda	Il processo/attività a cui il rischio è correlato non è rilevante per l'Azienda
Precedenti accadimenti	Il parametro misura la presenza di precedenti eventi riferiti all'attività/processo sensibile esaminato.	Si sono verificate in passato denunce e procedimenti (anche solo interni) a seguito di reati commessi	Non si sono verificati accadimenti.

Ciascuno di questi parametri è stato misurato ed oggettivato utilizzando un'apposita scala che determina **Probabilità** del singolo rischio-reato e precisamente su una scala a 5 livelli come segue:

PROBABILITA'	DESCRIZIONE	DANNO	VALORE
Inevitabile	≥30%	Altissimo	5
Alta	5%≤P<30%	Alto	4
Moderata	1%≤P<5%	Medio	3
Bassa	0,01%≤P<1%	Basso	2
Remota	<1,01%	Irrilevante	1

Il prodotto dei due valori di "Probabilità" e "Danno" nella matrice ci fornisce l'indicazione del valore del rischio lordo, che può risultare quindi definita secondo una scala di seguito indicata:

P x D	1	2	3	4	5	
1	1	2	3	4	5	Irrilevante
2	2	4	6	8	10	Basso
3	3	6	9	12	15	Medio
4	4	8	12	16	20	Alto
5	5	10	15	20	25	Altissimo

2.2 Gap Analysis, la valutazione dei controlli esistenti

Una volta individuato l'indice di rischio è stata effettuata un'analisi quantitativa/qualitativa di un altro aspetto strategico, quello relativo ai controlli aziendali (Sistema del Controllo Interno o SCI) attualmente esistenti.

A tal proposito sono stati individuati alcuni parametri indicativi per analizzare i controlli, ad esempio:

- **Esistenza di principi o regole di comportamento (Codice Etico):** tale aspetto è un indice dell'esistenza di regole interne con evidenza delle aree del fare e del non fare a presidio dei processi aziendali.

- **Esistenza di deleghe / procure formalizzate:** tale aspetto è un buon indice, oltre che di chiarezza organizzativa, anche di esistenza di sistemi di deleghe dal vertice aziendale verso il basso e quindi di decentramento decisionale e diffusione delle responsabilità.
- **Esistenza di misure organizzative adeguate (aggiornamento di regolamenti, policy, procedure, disposizioni organizzative):** tale aspetto risulta rilevante in quanto permette di valutare quanto il sistema aziendale sia formalizzato attraverso un sistema interno di regole che consenta di chiarire le modalità operative e le relative responsabilità, nell’ottica del “*chi fa, che cosa, come*”. Questo aspetto può essere considerato un tassello chiave sul quale poi implementare il sistema di controllo, una volta adottato il Modello di organizzazione e gestione.
- **Segregazione dei compiti (o sistema autorizzativo):** la segregazione dei compiti e dei poteri in ambito aziendale è uno strumento fondamentale di *Corporate Governance*, finalizzato al coinvolgimento dei soggetti con diversi poteri decisionali, affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati dal controllo e dalla verifica di altri soggetti. La segregazione dei compiti a valenza diversa (autorizzativa, esecutiva, di controllo/monitoraggio) è un buon indice del sistema interno preventivo, salva la collusione tra i soggetti stessi, nella commissione dei reati.
- **Tracciabilità:** la valutazione del parametro “Tracciabilità” attiene all’esistenza di un valido supporto documentale tale da consentire di ricostruire con precisione la storia delle decisioni e dei provvedimenti aziendali, delle responsabilità coinvolte e delle valutazioni eseguite a supporto delle decisioni;
- **Esistenza ed efficacia dei controlli interni:** tale valutazione attiene al livello di attuale implementazione di sistemi di controllo e di monitoraggio che, anche in assenza di un Modello organizzativo, comunque l’azienda ha inteso realizzare per la prevenzione di rischi (a diversi livelli).

Alla luce di quanto esposto, per verificare l’impatto dei controlli sul rischio risulterà necessario incrociare il risultato derivante dall’analisi del rischio preliminare per la valutazione dei controlli esistenti. Il risultato, ovvero il **Rischio Residuo**, verrà espresso su una scala che prevede anche valori intermedi ovvero: Irrilevante, Basso, Medio, Alto, Altissimo.

Un buon sistema di controllo interno esistente può, evidentemente, intervenire per mitigare ed abbattere il livello di rischio preliminare, sebbene non possa in assoluto annullarlo.

Il presupposto di questa matrice è che il livello di controllo risulta neutrale rispetto al rischio, fino a quando il valore del controllo non sia almeno pari al valore “Medio”.

2.3 Il ruolo della funzione

Ai fini del *risk assessment* assume importanza valutare il ruolo della funzione o delle funzioni sensibili in relazione alla commissione dei reati e, in particolare, la loro classificazione e individuazione delle rispettive mansioni tra i soggetti “apicali” o tra quelli “subordinati”. A questo fine sarà necessario valutare alcuni aspetti quali le loro capacità decisionali, di spesa ed il loro potere sanzionatorio.

Invero, si è provveduto a predisporre una “Job Description” per ogni singola funzione al fine di mettere in evidenza: i poteri decisionali, obblighi, poteri di spesa; eventuali interferenze tra funzioni; ecc.

2.4. Sintesi dei risultati

A seguito del *risk assessment* e della *gap analysis* condotta, con la quale si è valutata la bontà del sistema di controllo interno, si evidenzia il risultato in termini di rischio residuo insito nella fattispecie di rischio esaminata.

Nel seguito della presente parte speciale viene presentata l'analisi dei rischi condotta in termini qualitativi nel contesto di MaxMarket Srlu.

Il "Documento di *risk assessment*" allegato alla presente parte speciale del Modello di Organizzazione e Gestione, riporta il dettaglio delle analisi condotte nel contesto di MaxMarket Srlu, con la valorizzazione dei parametri necessari per la valutazione del rischio.

3. Attività e processi organizzativi più sensibili al rischio

Per maggiore semplicità e chiarezza, le attività e i processi organizzativi sensibili di MaxMarket Srlu sono stati raggruppati per le tipologie di reato indicate dal D. Lgs. 231/01.

A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le attività più sensibili:

- attività collegate all'ottenimento di finanziamenti;
- attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni;
- rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate;
- attività collegate alla verifiche di regolarità contabili e fiscale;
- attività collegate alla acquisizione di servizi o attività;
- attività finalizzata alla realizzazione operativa di servizi affidati alla Società.

B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Sono state prese in esame ogni attività aziendale che utilizza a suo supporto:

- sistemi informatici (computer e server interno);
- sistemi telematici (internet).

C) Delitti di criminalità organizzata

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le attività più sensibili:

- atti di nomina delle figure con responsabilità di governo da parte di IMaxMarket Srlu;
- nomina della figura di Amministratore Unico;
- procedure di selezione ed assunzione del personale e di collaboratori;
- costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni;
- gestione dei contratti di acquisto, di vendita, di acquisizione di servizi e d'interventi di consulenza;
- gestione delle risorse finanziarie e monetarie;
- gestione della fiscalità aziendale.

D) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le attività più sensibili:

- Attività di gestione della cassa all'interno dei Punti di Vendita;
- ricezione ed emissione di fatture / note di debito;
- attività di registrazione contratti;
- attività di gestione della documentazione organizzativa;
- attività di comunicazione esterna e marketing;
- attività di realizzazione software.

E) Delitti contro l'industria e il commercio

F) Reati societari

Attività che riguardano principalmente la costruzione e la redazione di:

- bilancio d'esercizio;
- attività di revisione contabile;
- relazioni o altre comunicazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell'Azienda;
- attività di gestione del capitale sociale.

G) Delitti contro la personalità individuale

A titolo esemplificativo si richiamano le attività che riguardano:

- impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare;
- selezione del personale.

H) Reati in materia di Sicurezza sul lavoro

In ottemperanza a quanto predisposto dal RSPP si richiamano le seguenti attività:

- attività aziendali contemplate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- attività collegate all'inserimento di soggetti in contesti esterni all'Azienda.

I) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le attività più sensibili:

- gestione delle risorse finanziarie e monetarie;
- registrazione contabile di fatture attive e passive;
- gestione della fiscalità aziendale;
- gestione scritture contabili;
- gestione delle operazioni relative al capitale e agli utili.

L) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le attività più sensibili:

- Attività di gestione della comunicazione organizzativa;
- gestione del sito internet dell'Azienda;
- attività di formazione rivolte a dipendenti e collaboratori dell'Azienda;
- attività di gestione della promozione e comunicazione organizzativa;
- organizzazione di eventi pubblici da parte dell'Azienda.

M) Altri reati

In suddetta categoria possono essere ricompresi, ad esempio i **Reati ambientali**, e con maggiore attenzione sono state analizzate le attività di gestione dei rifiuti.

4. Funzioni e Posizioni organizzative sensibili

All'interno dell'intero assetto societario sono state individuate le seguenti figure:

- Soci;
- Amministratore Unico;
- Revisore dei Conti/Collegio Sindacale;
- Direttore Commerciale;
- Responsabili di funzione;

- Personale dipendente e collaboratori;
- Responsabile Amministrativo e finanziario in outsourcing (Secap Srl);
- Responsabile Information Technology in outsourcing (Secap Srl);
- Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP- nella persona dell'Ing. Antonio Lunetta));
- Responsabili di funzioni e posizioni organizzative direttamente impegnate nella realizzazione operativa di progetti/servizi;
- Addetti agli acquisti;
- In linea generale tutte le funzioni e posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet) tra cui la figura autorizzata alla gestione del sito web aziendale.

5. Procedure di controllo generali

Di seguito sono indicate le procedure generali di controllo che all'interno dell'organizzazione aziendale sono considerati importanti e da rispettare indipendentemente dallo specifico rischio di reato collegato ad una particolare area.

Segregazione dei compiti. MAX MARKET adotta il principio di separazione delle funzioni: i processi di autorizzazione, contabilizzazione, esecuzione e controllo sono svolte da soggetti diversi in modo da garantire, all'interno di uno stesso macro-processo, indipendenza e trasparenza al processo stesso. In particolare, nessuna funzione o ruolo interno dispone di poteri illimitati; i poteri e le responsabilità sono definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Tracciabilità. Ogni operazione gestionale e amministrativa è documentata, in modo che sia possibile effettuare controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell'operazione e che sia agevole individuare le responsabilità. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 101/2018 (che ha comportato una novellazione del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi D. Lgs 196/2003) e dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

Deleghe. All'interno della struttura organizzativa i poteri autorizzativi e di firma assegnati risultano essere il più possibile coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Azienda. Sono in particolare definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare l'Azienda in determinate spese, e sono specificati i limiti e la natura delle spese.

Regolamentazioni: MAX MARKET ha adottato regolamenti formalizzati e disposizioni esplicite, atti a fornire principi di comportamento e indicazioni riguardo alle modalità di svolgimento delle attività gestionali, amministrative ed operative caratteristiche dell'Azienda. Sono in particolare presenti:

- lo Statuto;
- Il Codice Etico;
- Job Descriptions con espressa indicazione delle attività, delle responsabilità e delle gerarchie.

6. Procedure di controllo specifici

Nei diversi capitoli che seguono vengono riportati i singoli reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001, dettagliando, ove è il caso, gli elementi essenziali che identificano la fattispecie, le potenziali aree di rischio e le procedure/policy aziendali di controllo specifici.

7. A) Reati commessi nei rapporti con la PA

Per Pubblica Amministrazione si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e in alcuni casi privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività.

Pubblici Ufficiali: sono coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi; è caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri ispettivi ed autoritativi. La pubblica funzione amministrativa si esplica attraverso il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. In particolare: il potere deliberativo è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, cioè a qualsiasi attività che concorra ad esprimere la volontà pubblica.

Pertanto sono Pubblici Ufficiali non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere, ma anche chi svolge le attività istruttorie o preparatorie dell'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione.

Il potere autoritativo si esplica nelle attività che permettono di realizzare interessi pubblici con atti impositivi della volontà pubblica. Questo ruolo è individuabile, ad esempio, nel potere di rilasciare concessioni ai privati. In questo caso il Pubblico Ufficiale è il preposto ad esercitare tale potere.

Il potere certificativo consiste nella facoltà di certificare, rappresentare, attestare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un "pubblico agente".

Incaricati di un Pubblico Servizio: sono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, cioè un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In questo caso, non è necessario che l'attività svolta sia direttamente imputabile ad un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio realizzi direttamente finalità pubbliche, cioè quelle assunte come proprie dal soggetto pubblico, anche se realizzate concretamente attraverso organismi privati. Esempi di Incaricati di Pubblico Servizio che svolgono un'attività non direttamente imputabile ad un soggetto pubblico sono i dipendenti di società concessionarie di servizi pubblici, che prestano un pubblico servizio regolamentato nell'atto della concessione attraverso norme di diritto pubblico oppure atti autoritativi.

7.1 Elenco dei Reati

ART. 24 D. Lgs 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

7.1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis cp)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la percezione di contributi,
- sovvenzioni o finanziamenti;
- la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o dalla UE;
- la finalità prevista per essi (iniziative dirette alla realizzazione di opere o dallo svolgimento di attività di pubblico interesse);
- la distrazione di essi dalle finalità previste.

7.1.2 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- la percezione (per sé o per altri) di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;
- la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o da UE;
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure l'omissione di informazioni dovute.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in precedenza (art. 316 bis), non è rilevante l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

7.1.3 Frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.)

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

Premessa: Il reato è stato introdotto a seguito del recepimento della Direttiva PIF (2017/1371) sulla base della legge di delegazione europea 2018. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (articolo 1559 codice civile), ma anche di un contratto di appalto (articolo 1655 codice civile), infatti, l'articolo 356 c.p. punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- non solo il semplice inadempimento del contratto ma è necessaria anche la mala fede contrattuale, ossia la presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti;
- viene richiesto il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti.

7.1.4 Truffa (art 640 c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
 - 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;*
- 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61 numero 5).*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, n. 7.”

Elementi essenziali, prescritti dal D. Lgs. 231/01, che identificano la fattispecie di reato sono:

- la messa in atto di artifici o raggiri tali da indurre in errore;
- l'ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;
- il causare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

7.1.5 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

7.1.6 Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Elementi essenziali, prescritti dal D. Lgs. 231/01, che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o la manipolazione indebita di dati, informazioni o programmi in esso contenuti;

- l'ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;
- il causare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

ART. 25 D. Lgs 231/2001: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e abuso d'ufficio.

Premessa: Il Decreto Legislativo 75/2020, che recepisce la Direttiva (EU) 2017/1317 (c.d. Direttiva PIF), comporta un ampliamento dei delitti contro la Pubblica Amministrazione richiamando i reati di peculato di cui agli artt. 314 e 316 c.p. e il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p.. Risulta opportuna precisare che rispetto a tali fattispecie di reato, l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche risulta tuttavia circoscritta ai soli casi in cui *"il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea"*.

A livello nazionale il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge Anticorruzione nr. 3/2019 (conosciuta meglio come la Legge *"Spazzacorrotti"*) contenente misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici. Dal punto di vista della disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti prevista dal D. Lgs 231/01 ha avuto importanti ricadute, in particolare:

- Estensione del catalogo di reati presupposto che possono dar luogo alla responsabilità dell'ente con l'introduzione all'art. 25 del D. Lgs 231/01 del reato di *"traffico di influenze illecite"* previsto e punito dall'art. 346 bis del Codice Penale;
- Inasprimento della sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25;

Introduzione al comma 5 bis dell'art. 25 di una sanzione interdittiva attenuata nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

7.1.7 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni."

7.1.8 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'art. 319 ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

7.1.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo."

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo."

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318."

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie dei reati sono:

- il compimento, da parte di un incaricato di pubblico servizio, di un atto del suo ufficio;
- la ricezione in funzione di tale atto di una retribuzione che non gli è dovuta, in denaro o altra utilità (per sé o per un terzo);
- l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio;
- la finalità di indurlo a compiere un atto d’ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai suoi doveri;

il rifiuto, da parte del Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, dell’offerta o della promessa illecitamente avanzatagli.

7.1.10 Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

7.1.11 Peculato (art. 314 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio , che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui , se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

7.1.12 Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

7.1.13 Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi

prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

7.1.14 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

7.1.15 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

7.1.16 Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- l’abuso, da parte di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, della propria posizione o del proprio potere;
- la costrizione o l’induzione a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

7.1.17 Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

7.1.18 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

7.1.19 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

7.1.20 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

7.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

7.2.1 Possibili fattispecie di reato

Di seguito si riportano esempi di possibile realizzazione di reato:

- l'utilizzo di un finanziamento ottenuto da parte della PA e/o dall'UE per un altro scopo dallo svolgimento di attività di pubblico interesse;
- nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, a un ente della PA e/o dall'UE per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omissione di informazioni dovute all'Ente Pubblico;
- nel corso della realizzazione di attività sostenute da finanziamento della PA e/o dell'UE si potrebbe verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni riguardanti le condizioni in cui si realizza l'attività (ad esempio, la rilevazione delle presenze / assenze dei fruitori);
- in occasione di una gara d'appalto per l'assegnazione di servizi o lavori, o per l'acquisizione di forniture, o in occasione di altre procedure di acquisto, un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, potrebbe costringere o indurre un appaltatore o un fornitore a dare o promettere denaro o altre utilità di cui si avvantaggia anche Max Market;
- i referenti (sia interni che esterni) di MAX potrebbero dare o promettere a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (ad esempio posti o contratti di lavoro, disponibilità di strutture, servizi che oltrepassano il regolare dovere d'ufficio) al fine di acquisire servizi o attività, di ottenere finanziamenti, acquisire o mantenere certificazioni ed autorizzazioni oppure conseguire il superamento di una verifica o di una valutazione;
- in attività svolte da Responsabili di funzione è possibile che i referenti stessi vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità di cui si avvantaggia anche la Società;
- per conseguire un profitto con danno dello Stato, di un Ente pubblico o della Comunità Europea, o in relazione alla possibilità di percepire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato, di un Ente pubblico o

della Comunità Europea, potrebbe accadere che si rappresentino in maniera artificiosa fatti, situazioni, condizioni, che non corrispondono alla realtà;

- nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, a un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare da parte del personale e/o collaboratori/professionisti esterni l'alterazione di dati contenuti in registri informatici e/o la trasmissione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti, o la modificazione di dati fiscali/previdenziali della Società.

7.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili

In merito alle attività possono essere individuate:

- attività collegate all'ottenimento di finanziamenti;
- attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni;
- rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate;
- attività collegate alla verifiche di regolarità contabili e fiscali;
- attività collegate alla acquisizione di servizi o attività;
- attività finalizzata alla realizzazione operativa di servizi affidati alla Società.

Mentre per quanto riguarda le Funzioni/Processi più sensibili, risultano essere:

- Amministratore Unico
- Ufficio Tecnico (attività in outsourcing svolta dalla società A.L. Engineering Srl);
- Ufficio Amministrazione e Finanza (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl);
- Ufficio Vendite;
- Ufficio Affari Generali;
- Ufficio IT (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl).

7.2.3 Funzioni o Posizioni organizzative sensibili

I soggetti più sensibili individuati risultano essere:

- Amministratore Unico;
- Responsabile Ufficio Tecnico (attività in outsourcing svolta dalla società A.L. Engineering Srl);
- Responsabile Ufficio Amministrazione e Finanza (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl);
- Responsabile Ufficio Vendite;
- Responsabile Ufficio Affari Generali;
- Responsabile Information Technology (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl).

7.2.4 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

- Indicazione specifiche di comportamento ai sensi del Codice Etico;
- Job Description di ogni singolo Responsabile di Funzione che potrebbe essere coinvolto;
- Procedura di Budget ove prevista;
- Procedura conferimento deleghe e procure;
- Policy aziendale Gestioni rapporti con la PA
- Regolamento Privacy ai sensi del Regolamento EU 2016/679;
- Policy aziendale Parti Correlate;
- Policy aziendale Rapporti con Soci, Revisori e Collegio Sindacale;

- Policy aziendale Redazione di bilancio.

8. B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)

Il D. Lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica**, redatta a Budapest il 23 novembre 2001; convenzione suddivisa nei seguenti quattro capitoli:

1. misure normative di diritto penale sostanziale con la precisazione che le sanzioni da adottare da parte degli Stati devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e comprendenti anche pene detentive;
2. misure procedurali che riguardano il perseguimento dei reati contenuti nel capitolo primo;
3. norme di coordinamento in tema di cooperazione internazionale;
4. clausole finali.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta è stato inserito l'art. 24 bis "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*" che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche per i suddetti reati.

8.1 Elenco dei Reati

8.1.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà, espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
2. *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
3. *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

8.1.2 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

"Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater c.p.”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- la permanenza nel sistema contro la volontà (espressa o tacita) di chi ha il diritto di escluderlo;
- la sanzione è di più rilevante entità nei casi elencati da 1) a 3);
- l'acquisizione o la riproduzione o la diffusione o la comunicazione o la consegna abusiva di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza;
- l'ottenimento di un profitto per sé o per altri ovvero causare danno ad altri.

8.1.3 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'acquisizione, o la produzione, o la riproduzione, o l'importazione, o la diffusione, o la comunicazione, o la consegna e/o la messa a disposizione di altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- la volontà di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico;
- la volontà di danneggiare illecitamente le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti;
- di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

8.1.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
2. *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
3. *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi,
- l'impedimento o l'interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- la rivelazione pubblica, mediante qualsiasi mezzo di informazione, del contenuto di tali comunicazioni.

Inoltre, come prescritto dalla norma, si procede d'ufficio e la pena è più rilevante nei casi elencati da 1) a 3).

8.1.5 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater c.p.”.

8.1.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”.

8.1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”.

8.1.8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

8.1.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

8.1.10 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

8.1.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

8.1.12 Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: art. 1, comma 11 D. Lg 105/2019

La Legge n. 133/2019 ha introdotto una nuova fattispecie di reato tra il catalogo dei Reati presupposto di cui al Decreto. La sua definizione viene dettata dal D. Lg 105/2019 che contiene disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e nelle specifico all’art. 1 prevede che: *“Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”.*

La Società non rientra tra i soggetti inclusi nel Perimetro c.d. Cyber, pertanto non sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.

8.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

8.2.1 Possibili fattispecie di reato

Di seguito si riportano esempi di possibile realizzazione di reato:

- Intrusione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, oppure acquisendo, riproducendo, diffondendo, comunicando o consegnando abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza per ottenere un profitto o danneggiare altri, nell’interesse e/o con il coinvolgimento dell’Azienda;
- Diffusione da parte di dipendenti o collaboratori/professionisti esterni di MAX, di software del genere “virus”, oppure all’utilizzo di apparecchiature che interferiscono con la rete interna o esterna al di bloccarne l’utilizzo o danneggiarne il funzionamento;
- Utilizzo da parte di dipendenti o collaboratori/professionisti esterni di MAXMarket di sistemi telematici aziendali per intercettare illecitamente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico esterno o intercorrenti tra più sistemi esterni.

8.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili

Viene ricompresa ogni singola attività e/o Funzione aziendale che utilizza sistemi informatici e telematici per il proprio esercizio.

8.2.3 Funzioni o Posizioni organizzative sensibili

I soggetti riguardano tutti i Responsabili di Funzione, ogni dipendente e collaboratore/professionista esterno che per svolgere le proprie mansioni necessitano di utilizzare i sistemi informativi o telematici aziendali.

8.2.4 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

- Indicazione nel Codice Etico di regole di comportamento ad hoc per impedire i comportamenti vietati dalla normativa;
- Regolamento Privacy ai sensi del Regolamento EU 2016/679;
- Policy aziendale sui sistemi informatici;
- Soluzioni software antivirus.

9. C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001)

La Legge del 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29, ha aggiunto l'art. 24 ter al D.lgs. n. 231/2001, introducendo, fra i reati presupposto di cui al Decreto, ulteriori fattispecie rilevanti, cumulativamente indicate come 'Delitti di criminalità organizzata.

Le fattispecie dei reati associativi si riferiscono alla partecipazione, e anche alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una strutturazione (divisione di compiti, gerarchie etc.) e di una certa stabilità, ciò distingue i reati associativi dalle ipotesi di semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso.

Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

All'esito dei risultati delle attività di risk assessment relative a MaxMarket Srlu non tutti i reati richiamati dall'art. 24 ter del Decreto appaiono anche solo astrattamente ipotizzabili; tuttavia, sempre seguendo una logica teorica, alcuni dei reati richiamati - di cui si fornisce, di seguito, una breve descrizione - potrebbero essere rilevanti.

9.1 Elenco dei Reati

9.1.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

9.1.2 Associazioni di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

9.1.3 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l' interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

9.1.4 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

9.1.5 Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope(art. 74 DPR 309/90)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione è considerata armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

9.1.6 Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p).

"[...] 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

[...] 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

[...]"

9.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

9.2.1 Possibili fattispecie di reato

Di seguito si riportano esempi di possibile realizzazione di reato:

- atti formali di nomina delle figure con responsabilità di governo da parte di MAX MARKET;
- procedure di selezione ed assunzione del personale e di collaboratori;
- costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni;
- gestione dei contratti di acquisto e di vendita, di acquisizione di servizi e d'interventi di consulenza;
- gestione delle risorse finanziarie e monetarie;
- gestione della fiscalità aziendale.

9.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili

Per quanto riguarda le Funzioni/Processi più sensibili, risultano essere:

- Amministratore Unico
- Ufficio Risorse Umane;
- Ufficio Amministrazione e Finanza (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl);
- Ufficio Vendite.

9.2.3 Funzioni o Posizioni organizzative sensibili

I soggetti più sensibili individuati risultano essere:

- Amministratore Unico;
- Responsabile Ufficio Risorse Umane
- Responsabile Ufficio Amministrazione e Finanza (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl);
- Responsabile Ufficio Vendite.

9.2.4 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

- Indicazioni specifiche di comportamento ai sensi del Codice Etico;
- Job Description di ogni singolo Responsabile di Funzione che potrebbe essere coinvolto;
- Procedura di Budget ove previsto;
- Procedura conferimento deleghe e procure;
- Procedura Acquisizione da terzi di prestazione d'opera;
- Procedura richiesta nuove risorse;
- Policy aziendale Parti Correlate;
- Policy aziendale Rapporti con Soci, Revisori e Collegio Sindacale.

10. D) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001)

L'art. 25 bis D. Lgs. 231/01 contempla la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui i soggetti ad essi riferibili commettano, nell'interesse o vantaggio di quelli, i reati previsti dal codice penale a tutela della pubblica fede, intesa come la fiducia pubblicamente riposta nella circolazione monetaria e di beni equiparabili (valori di bollo, carte di pubblico credito).

10.1 Elenco dei Reati

10.1.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.”

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'introduzione nello Stato di monete alterate e contraffatte;
- l'acquisto di monete alterate e contraffatte al fine della loro messa in circolazione.

10.1.2 Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.

10.1.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

10.1.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

10.1.5 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

10.1.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”.

10.1.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione e il controllo della contraffazione o dell'alterazione”.

10.1.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

Elemento essenziale, che identifica la fattispecie di reato risulta l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati pur non essendo in concorso nella contraffazione o alterazione.

10.1.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchio segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti Comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale industriale”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- la possibilità di conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale;
- la contraffazione o l'alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali;
- l'uso di marchi o segni contraffatti o alterati;
- la contraffazione o l'alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali;
- l'uso di brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti o alterati.

10.1.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art 474 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- le condotte rilevanti, aventi ad oggetto opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, che ne permettono:
 - l'introduzione nello Stato;
 - la detezione per la vendita;
 - la messa in vendita;
 - la messa in circolazione.
- per canali di diffusione del prodotto contraffatto s'intendono sia i circuiti commerciali clandestini sia i canali ufficiali di vendita.

10.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

10.2.1 Possibili fattispecie di reato

Di seguito si riportano esempi di possibile realizzazione di reato:

- medio/alto rischio di reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede in quanto la gestione del flusso di denaro contante è di altissima entità specie all'interno dei Punti di Vendita;
- nell'espletamento di attività amministrative si potrebbe far uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (il rischio in questa ipotesi risulta marginale);
- ricezione ed emissione di fatture / note di debito;
- registrazione contratti di diverso genere;
- richieste o trasmissione di documenti nei confronti di enti pubblici;
- possibilità di utilizzo di loghi (o segni distintivi) di partner istituzionali (Regione, Provincia e Comuni) o di partner di progetto (cooperative, associazioni, aziende) in forma non adeguata o in modo non conforme agli accordi.

10.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili

In merito alle attività possono essere individuate:

- Attività di gestione della cassa all'interno dei Punti di Vendita;
- Attività di ricezione ed emissione di fatture / note di debito;
- attività di registrazione contratti;
- attività di gestione della documentazione organizzativa;
- attività di comunicazione esterna e marketing.

Mentre per quanto riguarda le Funzioni/Processi più sensibili, risultano essere:

- Amministratore Unico
- Ufficio Amministrazione e Finanza (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl);
- Ufficio Vendite;
- Ufficio IT (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl);
- Punti di Vendita;
- Ufficio Tecnico (attività in outsourcing svolta dalla società A.L. Engineering Srl).

10.2.3 Funzioni o Posizioni organizzative sensibili

I soggetti più sensibili individuati risultano essere:

- Amministratore Unico;
- Responsabile Ufficio Amministrazione e Finanza (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl);
- Responsabile Ufficio Vendite;
- Responsabile Information Technology (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl);
- Responsabili dei Punti di Vendita;
- Responsabile Ufficio Tecnico (attività in outsourcing svolta dalla società A.L. Engineering Srl).

10.2.4 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

- Indicazioni specifiche di comportamento ai sensi del Codice Etico;
- Job Description di ogni singolo Responsabile di Funzione che potrebbe essere coinvolto;
- Procedura Acquisizione da terzi di prestazione d'opera;
- Procedura operativa dei Punti di Vendita
- Procedura richiesta nuove risorse;
- Procedure acquisizioni beni e servizi;
- Policy aziendale Parti Correlate;
- Policy aziendale Rapporti con Soci, Revisori e Collegio Sindacale;
- Policy aziendale Flussi monetari e finanziari;
- Policy aziendale Ufficio IT;
- Policy aziendale Ufficio Tecnico.

11. E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del D. Lgs. 231/2001)

La Legge del 23 luglio 2009, n. 99 (*"c.d. Collegato sviluppo"*) ha introdotto una serie di nuovi reati di natura strettamente industriale ampliando il sistema di responsabilità amministrativa degli enti. Invero, la presente Parte Speciale ha ad oggetto sia i delitti contro l'industria e il commercio sia i delitti in materia di proprietà industriale, in considerazione dell'affinità delle rispettive aree considerate *"a rischio reato"*, ovvero dei settori e/o dei processi dell'Ente rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati, nonché dei sistemi di controlli implementati.

Tra le nuove fattispecie di reato assume rilevanza quella disciplinata dall'art. 515 c.p. (*"Frode nell'esercizio del commercio"*), trattandosi di un delitto dai contenuti molto ampi e che si presta da paradigma per una serie di altre norme che puniscono condotte fraudolente a danno del sistema degli scambi commerciali.

Per quanto concerne il novero dei soggetti attivi, il reato si configura come comune, in quanto può essere commesso da chiunque si trovi *"nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico"*.

La condotta incriminata si sostanzia principalmente nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Il dolo è generico, si richiede pertanto solo la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori altri fini perseguiti dal reo.

11.1 Elenco dei Reati

11.1.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotré euro a mille trentadue euro”.

11.1.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

11.1.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un danno all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

11.1.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemila sessantacinque euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotré euro”.

11.1.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.”

11.1.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro”.

11.1.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis , 474 ter , secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

11.1.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- quater c.p.)

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis , secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

11.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

11.2.1 Possibili fattispecie di reato

Un esempio di possibile realizzazione di fattispecie potrebbe riguardare la scelta delle politiche di vendita e/o scelta dei fornitori attraverso il quale si mettano in vendita prodotti e/o servizi con segni mendaci o usurpando titoli di proprietà industriale.

11.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili

In merito alle attività possono essere individuate:

- Attività di definizione delle politiche di vendita;
- Attività di scelta e gestione dei fornitori;
- Attività di gestione della documentazione organizzativa;
- Attività di comunicazione esterna e marketing.

Mentre per quanto riguarda le Funzioni/Processi più sensibili, risultano essere:

- Amministratore Unico
- Ufficio Amministrazione e Finanza (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl);
- Ufficio Vendite;
- Ufficio IT (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl);
- Punti di Vendita
- Ufficio Tecnico (attività in outsourcing svolta dalla società A.L. Engineering Srl).

11.2.3 Funzioni o Posizioni organizzative sensibili

I soggetti più sensibili individuati risultano essere:

- Amministratore Unico;
- Responsabile Ufficio Amministrazione e Finanza (attività in outsourcing svolta dalla società società Secap Srl);
- Responsabile Ufficio Vendite;
- Responsabile Information Technology (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl);
- Responsabili dei Punti di Vendita
- Responsabile Ufficio Tecnico (attività in outsourcing svolta dalla società A.L. Engineering);.

11.2.4 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

- Indicazioni specifiche di comportamento ai sensi del Codice Etico;
- Job Description di ogni singolo Responsabile di Funzione che potrebbe essere coinvolto;
- Procedure acquisizioni beni e servizi;
- Procedura operativa dei Punti di Vendita;
- Procedura Gestione liberalità;
- Regolamento Privacy ai sensi del Regolamento EU 2016/679;
- Policy aziendale Parti Correlate;
- Policy aziendale Ufficio IT
- Policy aziendale Ufficio Tecnico;

12 F) Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)

Con riferimento ai reati in analisi, la Legge 27 maggio 2015 n. 69 nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto anche delle *"Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ai reati societari"*. In particolare, il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25 ter, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato- presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015.

La responsabilità dei suddetti soggetti viene estesa *"anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"*.

Altresì, la Legge nr 69/2015 introduce il reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità. Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621 bis c.c. (*"Reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità"*).

In merito alla reato di corruzione tra privati, dopo la Lg. 190/2012 (Legge Severino), le modifiche più rilevanti sono state apportate dal D. Lgs. 38/2017 che ha inserito il nuovo delitto di istigazione alla corruzione tra privati, nonché ha introdotto la sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per le due fattispecie. In particolare, tale norma, al comma s-bis) del D. Lgs 231/2001, prevede che per il delitto di corruzione tra privati, di cui all'art. 2653 comma 3 c.c., venga irrogata la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote, mentre nel caso di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis comma 1 c.c. la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

Qui di seguito si riportano le astratte modalità realizzative riferite a ciascuna fattispecie riconducibile all'art. 25 ter (*Reati societari*).

12.1 Elenco dei Reati

12.1.1 False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

12.1.2 Fatti di lieve entità (art 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

Elementi essenziali (reato false comunicazioni sociali), che identificano le suddette fattispecie di reato sono:

- l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, anche in concorso con altri soggetti;
- la mancata indicazione di informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla legge, con modalità idonee a indurre in errore i destinatari; nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci, ai creditori e al pubblico;
- da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori;
- l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e dal fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Inoltre, la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o del patrimonio netto non superiore all' 1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

12.1.3 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- impedimento o ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione attribuite legalmente ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, da parte degli amministratori;
- le suddette attività avvengono mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici;
- la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Trattandosi di un reato proprio, infatti i soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società. Inoltre, poiché il D. Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 2365 c.c., si precisa che il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

12.1.4 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- restituzione dei conferimenti ai soci, anche in forma simulata;
- liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

12.1.5 Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- distribuzione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Inoltre, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

12.1.6 Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori di azioni o quote proprie o della società controllante, fuori dai casi consentiti dalla legge al fine di arrecare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.

12.1.7 Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge;
- cagionare un danno ai creditori o terzi (trattasi di un reato di evento).

Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima che non si vada in giudizio. I oggetti attivi del reato sono gli amministratori.

12.1.8 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, c.c., da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati o diffusi fra il pubblico, in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza);
- cagionare danni alla società o a terzi.

Invece, l'art. 2391, comma primo, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni:

- Informare tempestivamente agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Inoltre, gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'Amministratore Unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

12.1.9 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di

beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Ovviamente i soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori ed i soci conferenti.

12.1.10 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

12.1.11 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sè o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5.[abrogato]

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

12.1.12 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1, c.c.)

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo”.

12.1.13 Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea;
- scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

12.1.14 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato sono:

- diffusione di notizie false;
- realizzazione di operazioni simulate o altri artifici;
- scopo di provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

12.1.15 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.”

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato riguardano principalmente due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte, ossia:

- comunicazioni o occultamento di fatti alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero;

- ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

12.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

12.2.1 Possibili fattispecie di reato

Di seguito si riportano esempi di possibile realizzazione di reato:

- la possibilità che in documenti contabili dell'Azienda o in altri documenti contenenti comunicazioni sociali dirette ai portatori di interesse vengano determinate poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione dell'Azienda oppure vengano esposti fatti non veri o vengano omesse informazioni dovute riguardo all'Azienda;
- i Responsabili di funzione preposti da MaxMarket potrebbero attestare il falso o nascondere informazioni riguardo alla situazione dell'Azienda per avvantaggiarla;
- i Responsabili di Funzione – anche avvalendosi di propri diretti collaboratori e o sottoposti – potrebbero non assolvere alla richiesta di informazioni utili al controllo sugli atti di indirizzo e governo dell'Azienda da parte di soci, di altri organi sociali o della società di revisione mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione necessaria al controllo stesso (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione);
- gestione fittizia del capitale sociale.

12.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili

In merito alle attività possono essere individuate:

- Attività di redazione del bilancio;
- Attività di predisposizione dei libri sociali obbligatori;
- Attività di flusso informativo nei confronti dell'Ufficio Amministrazione e Finanza;
- Attività di gestione della documentazione organizzativa.

Mentre per quanto riguarda le Funzioni/Processi più sensibili, risultano essere:

- Amministratore Unico;
- Revisore Unico;
- Ufficio IT (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl);
- Ufficio Risorse Umane
- Tutte le Funzioni che ricevono un budget.

12.2.3 Funzioni o Posizioni organizzative sensibili

I soggetti più sensibili individuati risultano essere:

- Soci;
- Amministratore Unico;
- Sindaco;
- Responsabile Information Technology (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl);
- Responsabile Ufficio Risorse Umane;
- Responsabili di Funzione ove coinvolti;
- Consulenti in materia di Bilancio, fiscalità/tributaria.

11.2.4 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

- Indicazioni specifiche di comportamento ai sensi del Codice Etico;
- Job Description di ogni singolo Responsabile di Funzione che potrebbe essere coinvolto;
- Procedure acquisizioni beni e servizi;
- Policy aziendale di Redazione di Bilancio;
- Procedura di Budget;
- Procedura Rapporti con Soci, Revisori e Collegio Sindacale;
- Regolamento Privacy ai sensi del Regolamento EU 2016/679;
- Policy aziendale Parti Correlate;
- Policy aziendale Ufficio IT.

13 G) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies, D. Lgs. 231/01)

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto, nel corpo del D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies, il quale prevede la responsabilità degli enti per i delitti contro la personalità individuale, commessi dai propri soggetti apicali o subordinati nell'interesse e/o vantaggio della società stessa.

All'esito dei risultati delle attività di risk assessment relative a MaxMarket Srlu non tutti i reati richiamati suddetto articolo appaiono anche solo astrattamente ipotizzabili; tuttavia, sempre seguendo una logica teorica, di seguito vengono riportate la fattispecie incriminatrici richiamate dal Decreto.

13.1 Elenco dei Reati

13.1.1 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937”.

13.1.2 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

13.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

Sono potenzialmente responsabili e quindi da considerarsi posizioni e funzioni organizzative sensibili quelle di Amministratori, dipendenti e collaboratori/professionisti esterni, tuttavia vista l'attività svolta da MAX MARKET le fattispecie di reato cui fanno riferimento gli articoli sopra elencati costituiscono reati a basso rischio all'interno dell'Azienda.

Inoltre si intende esplicitare che il Codice Etico prevede l'obbligo per gli amministratori, dipendenti e collaboratori/professionisti esterni di agire sempre nel pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone con cui si entra in contatto, anche attraverso gli strumenti informatici, nel corso dell'attività professionale ed in special modo i minori e le persone socialmente deboli.

Quindi ognuno di loro:

- disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche;
- pone attenzione alla salvaguardia della integrità fisica psicologica, della identità culturale e delle dimensioni di relazione con gli altri di ogni soggetto;
- evita e schiva ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);
- tutela l'immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto della legge sulla Privacy.

14 H) Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

La Legge n. 123/2007 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega del Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” ha apportato grandi modifiche nel sistema normativo vigente.

Da un lato l'art. 9 della 123/2007, introduce l'art. 25 septies relativo ai reati di “Omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro”, ampliando in tal modo la disciplina dei reati colposi. Dall'altro lato, in attuazione dell'art. 1 della legge 123/2007, è stato emanato il Testo Unico sulla Sicurezza D.lgs. 81/2008 che, all'art. 30, comma 5, fa espresso richiamo ai Modelli di Organizzazione e di Gestione aziendale.

Di seguito la descrizione dei reati presupposto di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.

14.1 Elenco dei Reati

14.1.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato riguardano principalmente il cagionare per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Inoltre, Nel caso di morte di una o più persone unita o meno alle lesioni di una o più persone, è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma non superiore a 15 anni.

14.1.2 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato riguardano principalmente il cagionare per colpa una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro..

Inoltre, nel caso di lesioni di una o più persone, è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma non superiore a 5 anni.

Infine, è risulta fondamentale individuare la definizione del legislatore in merito alla distinzione tra lesione personale grave e lesione personale gravissima. Infatti, si definisce lesione personale grave, ai sensi dell'art 583 c.p., se dal fatto deriva:

- una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Mentre, si definisce lesione personale gravissima, ai sensi dell' art. 583 c.p., se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, oppure la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, o ancora una permanente e grave difficoltà del linguaggio;
- la deformazione, oppure lo sfregio permanente del viso.

14.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

Secondo le Linee Guida dettate da Confindustria non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività dal momento che i reati di omicidio e lesione colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche, possono di fatto investire la totalità delle componenti aziendali. Pertanto, Max_Market Srl ha considerato a rischio tutte le aree e le funzioni legate al rispetto e all'attuazione delle norme antinfortunistiche.

Ciò premesso, la sicurezza sul lavoro è appositamente regolamentata dal D. Lgs 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro) e da successive modifiche che impongono al Datore di lavoro di effettuare la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza ed di adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Ne deriva che la valutazione del rischio relativo alla commissione del reato presupposto è già contenuta nell'ambito delle attività imposte dalla suddetta normativa.

L'esistenza di un sistema prevenzionistico, (così come nel caso di MAX) pone la necessità di creare un raccordo tra la costruzione del Modello 231 e il D. Lgs. 81/2008.

Sono inoltre stati acquisiti i seguenti principi emersi dalla giurisprudenza in merito, la quale ha chiarito la differenza nominale e funzionale del modello previsto dal D. Lgs. 231/2001 rispetto al sistema di valutazione dei rischi previsto in materia antinfortunistica. In particolare si evidenzia che il modello 231 impone:

- la necessaria vigilanza sull'adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;
- le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- la necessità di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo della condizioni di idoneità delle misure adottate;
- l'individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, il Modello si rivolge a coloro che all'interno della compagine aziendale sono esposti al rischio di commettere reati colposi e provocare lesioni o morte; questo ha una duplice finalità sia organizzativa, orientata alla mappatura e alla gestione del rischio specifico nella prevenzione degli infortuni, sia di controllo sul sistema operativo, onde garantire la continua verifica ed effettività.

Il documento di valutazione dei rischi, secondo la giurisprudenza, si applica, invece, ai lavoratori per informarli dei pericoli incombenti in determinate situazioni all'interno del processo produttivo.

In tale prospettiva la valutazione del rischio è stata così condotta:

Adeguamento al D. Lgs. 81/08 e alle altre normative antinfortunistiche applicabili. Sulla base di quanto stabilito dalle Linee Guida Confindustria, la valutazione del rischio di commissione del reato di lesioni gravi e gravissime nonché morte del lavoratore con violazione delle norme antinfortunistiche si intende assolta attraverso la valutazione del rischio effettuata dall'azienda in aderenza al D. Lgs 81/2008 e alle altre norme antinfortunistiche applicabili la cui documentazione è parte integrante del presente Modello.

Compliance all'art. 30 D. Lgs. 81/08 In considerazione del fatto che in base al D. Lgs. 81/08 la valutazione dei rischi di infortunio dell'azienda è obbligatoria, l'analisi si è posta essenzialmente come verifica dei rischi organizzativi che possono contribuire al verificarsi dell'infortunio.

Compliance alle Linee Guida Confindustria Sono inoltre stati considerati gli specifici Sistemi di controllo preventivo previsti delle Linee Guida Confindustria che si riportano integralmente:

- ***Codice etico (o di comportamento)*** con riferimento ai reati considerati. È espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro e indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in tale ambito. Serve pertanto a definire la direzione, i principi d'azione ed i risultati a cui tendere nella materia (...).
- ***Struttura organizzativa.*** È necessaria una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore. Particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio). Devono inoltre essere tenute in considerazione anche le figure specifiche previste da altre normative di riferimento quali, ad esempio, il già citato D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i requisiti e la documentazione relativa a presidio della sicurezza. Tale impostazione comporta in sostanza che:
 - nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori siano esplicitati anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse attività;
 - siano in particolare documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente.
- ***Formazione e addestramento.*** Sono componenti essenziali per la funzionalità del modello.(...). In concreto, ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'azienda dovrebbe organizzare la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente.
- ***Comunicazione e coinvolgimento.*** La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli. Il coinvolgimento dovrebbe essere realizzato attraverso:
 - la consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;

- riunioni periodiche che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente utilizzando anche le riunioni previste per la gestione aziendale.
- **Gestione operativa.** Il sistema di controllo, relativamente ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, dovrebbe integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali. Dall'analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazioni e dai risultati della valutazione dei rischi deriva la definizione delle modalità per lo svolgimento in sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla salute e sicurezza sul lavoro. Sulla base di quanto affermato la Società presta particolare attenzione a:
- assunzione e qualificazione del personale;
 - organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
 - acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
 - manutenzione normale e straordinaria;
 - qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
 - gestione delle emergenze;
 - procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo.
- **Sistema di monitoraggio della sicurezza.** La gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda dovrebbero essere sottoposte a monitoraggio pianificato. L'impostazione di un piano di monitoraggio si dovrebbe sviluppare attraverso:
- programmazione temporale delle verifiche (frequenza);
 - attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive;
 - descrizione delle metodologie da seguire;
 - modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

Dovrebbe, quindi, essere previsto un monitoraggio sistematico le cui modalità e responsabilità dovrebbero essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa. Questo 1° livello di monitoraggio è svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio per verifiche strumentali) il ricorso ad altre risorse interne o esterne all'azienda. È bene, altresì, che la verifica delle misure di natura organizzativa e procedurale relative alla salute e sicurezza venga realizzata dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti). Tra questi particolare importanza riveste il Servizio di Prevenzione e Protezione che è chiamato ad elaborare, per quanto di competenza, i sistemi di controllo delle misure adottate. È altresì necessario che l'azienda conduca una periodica attività di monitoraggio (di 2° livello) sulla funzionalità del sistema preventivo adottato. Il monitoraggio di funzionalità dovrebbe consentire l'adozione delle decisioni strategiche ed essere condotto da personale competente che assicuri l'obiettività e l'imparzialità, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

Al fine di garantire un adeguato standard di controllo e prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 septies, la Società ha strutturato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro basato in primis sulle Linee Guida UNI-INAIL, espressamente richiamate all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 in relazione agli schemi normativi che risultano potenzialmente idonei a garantire un'adeguata prevenzione dei reati per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Detto sistema, integrato al Sistema di Gestione per la Qualità, è strutturato in modo da assicurare il controllo sul rispetto della normativa cogente e la prevenzione degli infortuni mediante l'applicazione di ulteriori procedure gestionali ovvero:

- Gestione documenti e legislazione
- Valutazione dei rischi
- Formazione, informazione e comunicazione
- Gestione impianti, macchine e attrezzature
- Gestione DPI
- Gestione Appalti
- Gestione Emergenze
- Gestione prodotti chimici
- Segnaletica di Sicurezza
- Gestione Non conformità
- Azioni Correttive e Preventive
- Audit della Sicurezza
- Riunione Periodica del SPP
- Riesame Direzione (PR. 04.01)
- Procedura operativa Punti di Vendita.

L'Organismo di Vigilanza deve monitorare l'efficace applicazione delle procedure sopra descritte (e conseguentemente della presente parte speciale).

15 I) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001)

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono contemplati dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001, da ultimo modificato con l'**art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186**, che ha introdotto il reato di "**autoriciclaggio**" così come definito all'articolo 648 ter 1 del c.p.

Il reato di riciclaggio, fuori dai casi di concorso nel reato, punisce chi a seguito di autonoma condotta «sostituisce o trasferisce denaro, beni o utilità, provenienti da delitti non colposi», compiuti da un diverso soggetto. In virtù di tale norma sancita dall'art. 648 bis c.p. non risultava punibile a titolo di riciclaggio il soggetto responsabile del reato presupposto che avesse in qualunque modo sostituito o trasferito il provento stesso del reato, anche qualora allo scopo avesse utilizzato un terzo inconsapevole.

Con l'introduzione, a partire dal 1 gennaio 2015, del reato autonomo di autoriciclaggio i termini della questione si modificano completamente. Il nuovo reato previsto dal nuovo art. 648 ter 1 c.p., sanziona, infatti, autonomamente la condotta di chi, dopo aver commesso il reato presupposto, provvede a sostituire, trasferire od occultare i proventi del reato stesso (denaro, beni o altre utilità) per investirli o immetterli in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Tale punibilità è tuttavia prevista a condizione che la condotta di trasferimento o sostituzione sia concretamente idonea a ostacolare la provenienza delittuosa del provento del reato. In altri termini, dette condotte devono svolgersi in modo tale da rendere difficoltosa la scoperta della provenienza delittuosa dei proventi. Di contro, uno specifico esimente è previsto nei casi in cui il denaro, i beni o le utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o godimento personale del reo.

In sintesi, per effetto delle richiamate modifiche normative di seguito si riportano in rassegna i reati contemplati del presente articolo.

15.1 Elenco dei Reati

15.1.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628 terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuta.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

15.1.2 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

15.1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”

15.1.4 Autoriciclaggio (art. 648 ter 1., c. p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Elementi essenziali, che identificano la fattispecie di reato c.d. autoriciclaggio, risiedono nel prevedere la punibilità della condotta di chi, commettendo o concorrendo nella commissione del reato presupposto, in una seconda fase proceda anche al riciclaggio dei proventi illeciti. Le astratte modalità di commissione del delitto di autoriciclaggio coincidono con quelle sopra delineate relative alla condotta di riciclaggio, fatta eccezione per la possibilità, in questa fattispecie, che chi se ne rende responsabile ha anche realizzato o concorso a realizzare il reato presupposto.

15.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

15.2.1 Possibili fattispecie di reato

Di seguito si riportano esempi di possibile realizzazione di reato:

- gestione delle risorse finanziarie e monetarie;
- registrazione contabile di fatture attive e passive;
- gestione della fiscalità aziendale;
- gestione scritture contabili;
- gestione delle operazioni relative al capitale e agli utili;
- acquisti di beni e servizi;
- stipulazione ed esecuzione di contratti di consulenza e/o collaborazione;
- Gestione delle attività connesse alle transazioni infragruppo;
- Gestione dei conti correnti
- Gestione della piccola cassa e dei registri;
- Cessione dei crediti;
- Donazioni e, in genere, iniziative di carattere liberale (es. donazioni, contributi in natura, etc.) in favore di Enti Pubblici, Società Scientifiche, Fondazioni ed Associazioni;
- Definizione del Piano delle Sponsorizzazioni;
- Gestione della contabilità di magazzino/anagrafica di prodotto.

15.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili

In merito alle le Funzioni/Processi più sensibili, risultano essere:

- Amministratore Unico;
- Ufficio Vendite;
- Ufficio IT (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl);
- Ufficio Risorse Umane
- Ufficio Legale (attività svolta su mandato/procura);
- Ufficio Amministrazione e Finanza (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl).

15.2.3 Funzioni o Posizioni organizzative sensibili

I soggetti più sensibili individuati risultano essere:

- Soci;
- Amministratore Unico;
- Responsabile Ufficio Vendite;
- Responsabile Information Technology (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl);
- Responsabile Ufficio Risorse Umane;
- Avvocati incaricati;
- Responsabile Ufficio Amministrazione e Finanza (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl).

15.2.4 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

- Indicazioni specifiche di comportamento ai sensi del Codice Etico;
- Job Description di ogni singolo Responsabile di Funzione che potrebbe essere coinvolto;
- Procedure acquisizioni beni e servizi;
- Policy aziendale di Redazione di Bilancio;
- Procedura di Budget;
- Procedura Rapporti con Soci, Revisori e Collegio Sindacale;
- Regolamento Privacy ai sensi del Regolamento EU 2016/679;
- Policy aziendale Parti Correlate;
- Policy aziendale Ufficio IT.

16. L) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante *“disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia”*, modificato dal D. Lgs del 7 luglio 2011 n. 121, ha comportato delle modifiche al D. Lgs. n. 231/2001 ed ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati in materia di proprietà intellettuale, introducendo nel Decreto, tra i reati presupposto, i 'Delitti in materia di violazione del diritto di autore' (art. 25 novies D. Lgs. 231/2001).

16.1 Elenco dei Reati

Si tratta di alcune delle fattispecie delittuose previste dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e di seguito si riporta la rassegna degli articoli d'interesse.

16.1.1 Art. 171, co. 1, lett. a-bis), Legge 22 aprile 1941, n. 633

[...] mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa [...].

16.1.2 Art. 171, co. 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633

“La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore”.

16.1.3 Art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

16.1.4 Art. 171 ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633

“E punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*

f bis)) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle, misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) a)riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuta. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

16.1.5 Art. 171 septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

“La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 21, della presente legge.

16.1.6 Art. 171 octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

16.1.7 Art. 174 quinquies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

“1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio”.

16.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

16.2.1 Possibili fattispecie di reato

Di seguito si riportano esempi di possibile realizzazione di reato:

- esiste la possibilità che articoli o altre opere protette vengano utilizzate senza il consenso dell'autore e/o pubblicate sul sito internet o sui social media ;
- è possibile che vengano fotocopiate e distribuite ai destinatari dei servizi dell'Azienda parti di testi e/o beni protetti da diritti d'autore;
- è possibile che per volantini o materiale promozionale dell'Azienda, destinato ad essere distribuito pubblicamente, vengano utilizzate immagini (o anche parti di testo) protetti da diritto d'autore;
- esiste la possibilità che brani musicali (o parte di essi) protetti da diritto d'autore siano utilizzati per accompagnare video autoprodotti, e che questi video vengano diffusi all'esterno della Società;

- In occasione di eventi pubblici (feste, convegni, ecc..) è possibile che vengano diffusi pubblicamente brani musicali o proiettati video o parti di film protetti da diritto d'autore.

16.2.2 Attività/Processi organizzativi sensibili

In merito alle attività possono essere individuate:

- Attività di comunicazione social;
- Attività di Marketing;
- Gestione del sito internet;
- Attività di formazione del personale;
- Attività di pubblicità/promozionale;
- Organizzazione di eventi pubblici;
- Attività di packaging.

Mentre per quanto riguarda le Funzioni/Processi più sensibili, risultano essere:

- Amministratore Unico;
- Ufficio Vendite;
- Punti di Vendita;
- Ufficio Risorse Umane;
- Ufficio IT (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl).

16.2.3 Funzioni o Posizioni organizzative sensibili

I soggetti più sensibili individuati risultano essere:

- Amministratore Unico;
- Responsabile Information Technology (attività in outsourcing svolta dalla società Secap Srl);
- Responsabile Ufficio Risorse Umane;
- Collaboratori/professionisti esterni;
- Responsabile Ufficio Vendite;
- Responsabili dei Punti di Vendita.

16.2.4 Protocolli di controllo generici e Procedure di controllo specifiche

La Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

- Indicazioni specifiche di comportamento ai sensi del Codice Etico;
- Job Description di ogni singolo Responsabile di Funzione che potrebbe essere coinvolto;
- Procedura Gestione Liberalità;
- Procedura operativa dei Punti di Vendita
- Regolamento Privacy ai sensi del Regolamento EU 2016/679;
- Policy aziendale Parti Correlate;
- Policy aziendale Ufficio IT.

17. M) Altri reati (art. 25 quater, quater 1, sexies, decies, undecies, del D. Lgs. 231/2001)

All'esito dei risultati delle attività di risk assessment relative a MaxMarket Srlu non tutti i reati richiamati dagli artt. 25 quater, quater 1. sexies, decies, undecies, del D. Lgs 231 appaiono anche solo astrattamente ipotizzabili; tuttavia, sempre seguendo una logica teorica, di seguito vengono riportate la fattispecie incriminatrici richiamate dal Catalogo dei reati.

17.1.1 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico(art. 25 quater del D. Lgs. 231/01)

17.1.1.1 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

17.1.1.2 Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

17.1.1.3 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”.

17.1.1.4 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale(art.270-quinquiesc.p.)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata”.

17.1.1.5 Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

17.1.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

Dato il tipo di attività e di relazioni territoriali caratteristiche dell'Azienda stessa risulta molto contenuto e pressoché inesistente il rischio di incorrere in tali tipologie di reati.

17.2.1 Il reato riguardante pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del D. Lgs. 231/01)

17.2.1 Il delitto riguardante l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D. Lgs. 231/01)

17.2.1.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

17.2.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

Riguardo a tale fattispecie di reato, si ritiene che esista un rischio contenuto di commissione di tale reato, connesso ad eventuali procedimenti giudiziari a carico di persone che hanno rapporti con l'Azienda. La forma di prevenzione di questo tipo di rischio è rappresentata da una specifica ed esplicita indicazione all'interno del Codice Etico dell'Azienda

Un esempio di possibile realizzazione di reato, potrebbe consistere nella possibilità che operatori dell'Azienda inducano a commettere tale reato persone coinvolte in un procedimento davanti alle autorità giudiziarie

Le Funzioni che potrebbero risultare sensibili risultano essere quelle che effettuano attività di gestione dei procedimenti connessi a provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria.

La fattispecie di reato attenzionata può essere da tutti i Responsabili, dipendenti e collaboratori/professionisti esterni che svolgano attività nell'interesse della Società.

Infine, la Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto- in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

- Indicazioni specifiche di comportamento ai sensi del Codice Etico;
- Job Description di ogni singolo Responsabile di Funzione che potrebbe essere coinvolto;
- Procedura Acquisizione da terzi di prestazione d'opera;
- Procedura richiesta nuove risorse;
- Policy aziendale Parti Correlate;
- Policy aziendale Rapporti con Soci, Revisori Collegio Sindacale;
- Policy aziendale Ufficio IT.

17.3.1 Reati ambientali (art. 25 undecies, D.lgs. 231/01, aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011 e successivamente aggiornato dalla legge 68/2015).

Il presente paragrafo si riferisce a condotte illecite sanzionate dal Codice Penale a tutela dell'ambiente in generale, a previsioni contenute nel Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) in materia di acque, rifiuti ed emissioni in atmosfera, a previsioni che tutelano le specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992), la tutela dell'ozono (L. 549/1993) e a previsioni contro l'inquinamento del mare provocato dalle navi (D. Lgs. 202/2007).

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, si ritiene di poter escludere le seguenti fattispecie:

- inquinamento del mare provocato dalle navi (D. Lgs. 202/2007)

- effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. (Art. 256 D. Lgs. 152/06 Comma 6 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
- attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (Art 260 D. Lgs. 152/06)
- traffico illecito e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies del c.p.)
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.)
- commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione/detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi (Legge n. 150/92 art. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 6 comma 4 e comma 3 lett. a) e b))
- alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea (Legge n. 150/92 art. 3 bis comma 1 e comma 3 lett. c)).

Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione di talune fattispecie che non possono essere escluse tout court, ma al contrario, seppur con scarsa probabilità, possano astrattamente applicarsi a MAX.

1. inquinamento ambientale previsto dall'art. 452 bis c.p. il quale punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

2. disastro ambientale ai sensi dell'art. 452 quater c.p. il quale punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono alternativamente disastro ambientale: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

3. delitti colposi contro l'ambiente: i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale sono puniti ai sensi dell'art. 452 quinquies c.p. anche se commessi a titolo di colpa.

4. scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 137 comma 2, 3, 5, 11 e 13 del D.lgs. 152/2006, è punito chiunque apra o effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

5. attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, previsti dall' art. 256, commi 1, 3 primo e secondo periodo, 5 e 6, primo periodo, D.lgs. 152/2006 e che si configurano nei seguenti casi:

- chiunque effettua attività di raccolta , trasporto , recupero , smaltimento , commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1);
- chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3);
- chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5);
- chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (comma 6).

6. **traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006** e che punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso;

7. **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari previsto dall'art. 258 co. 4 D.lgs. 152/2006** secondo il quale sono punite le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212 co. 8 che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis co. 2 lett. a), ed effettuano il trasporto senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. La norma in particolare punisce chi nella predisposizione di un certificato di rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. In secondo luogo la norma punisce il trasportatore che utilizzi per quanto pertinente alla sua funzione ed avvalendosi della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, la corrispondenza tra i dati enucleati nei certificati di analisi e i relativi rifiuti;

8. **indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previsto dall'art. 260 bis del d.lgs. 152/2006**, secondo cui è punito colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. È punito altresì colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

9. **inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee, previsto dall'art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006** e costituito dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.

17.3.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

Un esempio di possibile realizzazione di reato, potrebbe consistere nella possibilità che operatori dell'Azienda selezionino dei fornitori o incarichi propri dipendenti/collaboratori privi di requisiti tecnico professionali per lo svolgimento dell'attività

Le Funzioni che potrebbero risultare sensibili risultano essere quelle che effettuano attività di gestione dei procedimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti specie in riferimento alle attività gestionali e commerciali dei Punti di Vendita.

La fattispecie di reato attenzionata può essere da tutti i Responsabili, dipendenti e collaboratori/professionisti esterni che svolgano attività di gestione e smaltimento rifiuti nell'interesse della Società.

Infine, la Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto- in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

- Indicazioni specifiche di comportamento ai sensi del Codice Etico;
- Job Description di ogni singolo Responsabile di Funzione che potrebbe essere coinvolto;
- Procedura operativa gestione ambientale;
- Procedura operativa dei Punti di Vendita;
- Procedura Acquisizione da terzi di prestazione d'opera;

- Procedura richiesta nuove risorse;
- Policy aziendale Parti Correlate;
- Policy aziendale Rapporti con Soci, Revisori e Collegio Sindacale;
- Policy aziendale Ufficio IT.

17.4.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies, D.lgs. 231/01, introdotto dal D.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012).

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie contemplata dall'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001 e di seguito si riporta la rassegna degli articoli d'interesse.

17.4.1.1 Impiego di lavoratori irregolari – art 22, comma 12, 12 bis, D. lgs 286/1998

[...] Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.*

17.4.1.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art 12, commi 3, 3 bis e 3 ter D. Lgs 286/1998

[...] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto [...]

17.4.1.3 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art 12, comma 5 D. Lgs 286/1998

[...] Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa

fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

17.4.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

Un esempio di possibile realizzazione di reato, potrebbe consistere nella possibilità che operatori dell'Azienda assumano cittadini il cui soggiorno è irregolare

Le Funzioni che potrebbero risultare sensibili risultano essere quelle che effettuano attività di gestione dei procedimenti connessi alla selezione di risorse umane.

La fattispecie di reato attenzionata può essere da tutti i Responsabili di funzione interessati e dagli addetti alla selezione del personale.

Infine, la Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto- in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

- Indicazioni specifiche di comportamento ai sensi del Codice Etico;
- Job Description di ogni singolo Responsabile di Funzione che potrebbe essere coinvolto;
- Processo di selezione di nuove risorse;
- Procedura richiesta nuove risorse;
- Policy aziendale Ufficio IT.

18. N) Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies D. Lgs 231/2001)

L'art. 39, comma 2, del decreto fiscale (D. lg. 124/2019) ha introdotto - con efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione dello stesso - l'art. 25-quinquiesdecies nel D.Lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica in presenza della commissione di determinati reati tributari.

La proposta originaria restringeva il suo campo applicativo al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000, ma con le modifiche apportate in sede di conversione, la responsabilità amministrativa degli enti e delle società è stata estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Tanto premesso, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, nell'art 25 quinquiesdecies del Decreto e potenzialmente realizzabili in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico.

Come anticipato precedentemente si descrivono qui di seguito i reati previsti nell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto.

18.1 Elenco dei Reati

18.1.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2 bis D.lgs. 74/2000)

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Elementi essenziali: la fattispecie di reato attenzionata punisce, chiunque, al fine di evadere le imposte, indichi in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi, mediante il ricorso a fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti. In questa ipotesi la punibilità del fatto non è subordinata al raggiungimento di alcuna soglia di evasione.

18.1.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)

“1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre anni a 8 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Elementi essenziali: Il suddetto delitto presuppone che la dichiarazione tributaria annuale infedele sia realizzata compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, oppure che ci si sia avvalsi di documenti falsi o di altre mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, tali da supportare le falsità contabili realizzate e confluite nella dichiarazione. In questo caso, per la realizzazione della fattispecie incriminatrice è necessario che l'evasione sia superiore a € 30.000,00 e che l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione sia superiore al 5% dell'ammontare totale degli elementi indicati in dichiarazione, o comunque, sia superiore a un milione e cinquecentomila euro.

18.1.3 Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs 74/2000)

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1 bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i

criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1 ter. Fuori dei casi di cui al comma 1 bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

18.1.4 Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1 bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

18.1.5 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000)

"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Elementi essenziali: la fattispecie in esame punisce chiunque emetta false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

18.1.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. lgs. 74/2000)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

Elementi essenziali: la condotta sanzionata dall'art. 10 D.lgs. 74/2000 è quella di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie. Tale condotta, pertanto, consiste nell'indisponibilità della documentazione da parte degli stessi organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

18.1.7 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)

"È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Elementi essenziali: La suddetta fattispecie criminosa punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, sanzioni e interessi, se di ammontare complessivo superiore a 50.000€, alieni simulatamente ovvero compia altri atti fraudolenti sui propri beni o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Tale figura di reato è finalizzata alla tutela della realizzazione coattiva del credito tributario e presuppone una dolosa attività di dispersione della garanzia patrimoniale su cui deve rivolgersi un'attuale o futura esecuzione forzata, tale da produrre l'effetto della sottrazione al pagamento dell'imposta o della sanzione.

18.2 Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo generici e Procedure di controllo specifiche

Le aree ritenute maggiormente a rischio per l' Azienda in relazione ai reati tributari sono considerate le seguenti:

- A. tenuta della contabilità e redazione del bilancio
- B. amministrazione con riferimento ai pagamenti di beni e servizi
- C. Risorse umane per le ritenute relative al personale.

Infine, la Società, al fine ridurre il rischio di manifestazione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, ha predisposto- in riferimento all'area attenzionata – i seguenti protocolli e/o procedure:

- Indicazioni specifiche di comportamento ai sensi del Codice Etico;
- Job Description di ogni singolo Responsabile di Funzione che potrebbe essere coinvolto;
- Procedure acquisizioni beni e servizi;
- Policy aziendale di Redazione di Bilancio;
- Procedura Rapporti con Soci, Revisori e Collegio Sindacale;
- Regolamento Privacy ai sensi del Regolamento EU 2016/679;
- Policy aziendale Parti Correlate;
- Policy aziendale Ufficio IT.